



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 718

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 aprile 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	Pag.	5
5 ^a (Bilancio) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea):		
<i>Plenaria</i>	»	6
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	8
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	9
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Plenaria</i>	»	10

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 197)</i>	Pag.	14
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	14
<i>Plenaria</i>	»	16
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	25
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 193)</i>	»	39
3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	40
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i>	»	49
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	50

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	68
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	»	89
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 359)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 360)</i>	»	98
<i>Plenaria</i>	»	99
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	107
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	124
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 229)</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	126
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i>	»	139
<i>Plenaria</i>	»	139
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	153

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	161
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	164

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 18)</i>	<i>Pag.</i>	165
---	-------------	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	166
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

Plenaria *Pag.* 167

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 169

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 5 aprile 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO*

*indi della Vice Presidente della 6^a Commissione
TOFFANIN*

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR ALBERTO LIGUORI, DELL'AVVOCATO MAURIZIO VILLANI, DELLA PROFESSORESSA AVVOCATO LIVIA SALVINI, DEL DOTTOR MASSIMO SCUFFI, DELL'AVVOCATO DAVIDE DRUDA, DEL PROFESSOR AVVOCATO ANDREA GIOVANARDI E DEL PROFESSOR DOMENICO CHINDEMI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

COMMISSIONI 5^a e 14^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

Interviene, in videoconferenza, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

Il presidente STEFANO introduce l'audizione.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), le senatrici RICCIARDI (*M5S*), GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), quest'ultima da remoto, e NUGNES (*Misto*), il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), da remoto, la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), da remoto, il senatore LOREFICE (*M5S*) e, infine, il senatore PESCO (*M5S*), Presidente della Commissione Bilancio.

Segue la replica del ministro Maria Rosaria CARFAGNA.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Maria Rosaria Carfagna per il suo contributo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 5 aprile 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (COORDINAMENTO FREE), DELL'UNIONE DELLE IMPRESE ELETTRICHE ITALIANE (ELETTRICITÀ FUTURA), DI ITALIA SOLARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE IDRICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI (UTILITALIA), DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (CONFETRA), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 – CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA)

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
GIROTTO

indi del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, FINCO, FEDERAZIONE ANIMA, CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CGIL, UIL E UGL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 – CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Saponara ritira l'emendamento 4.0.3. Avverte che sono stati presentati gli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2), pubblicati in allegato, volti ad adempiere alle condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Ricorda che il parere della Commissione bilancio è ancora sospeso su alcuni emendamenti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2318

Art. 3.

3.1 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Osservatorio dello spettacolo*) – 1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, presso il Ministero della cultura, è istituito l'Osservatorio dello spettacolo.

2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i professionisti del settore;

d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentono di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. Promuove il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, di tenuta del registro di cui all'articolo 2, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o *post-laurea*.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: «registro» inserire le seguenti: «, tenuto presso l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 3,».

Art. 4.

4.0.2 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

4.0.11 (testo 2)

ALESSANDRINI, SAPONARA, PIZZOL, FREGOLENT, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495 (RAPPRESENTANZA DI INTERESSI) DEL PROFESSOR CLAUDIO VELARDI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE OTTIMISTI E RAZIONALI, DELL'ONOREVOLE GUIDO CROSETTO, PRESIDENTE DELL'AIAD (FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA) E DELLA DOTTORESSA CLAUDIA SPADARI, CONSIGLIERA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI

Sottocommissione per i pareri

167^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2415-A) Deputato SCHULLIAN ed altri. – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria**331^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.

Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del «Metaverso» e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.

Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).

Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.

Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazio-

nale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.

In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile. Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;

trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di «abrogazione di adempimenti» laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando – come si legge nella relazione illustrativa – modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari,

la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento,

la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al «Nucleo della concretezza» e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni», mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di

non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti *internet* istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della «costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi» sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,

c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con partico-

lare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;

f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1650**

Art. 1.

1.100/1

BINETTI

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-ter con il seguente», fino alla fine, con le seguenti: «al capoverso "5-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale";

b) alla lettera f) sostituire le parole: "dell'artigianato artistico locale", con le seguenti: "dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico"».

1.100/2

MALAN

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», dopo la parola: «territorio», inserire le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività».

1.100/3

BINETTI

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del Governo per il protrarsi di impegni a Montecitorio, si anticiperà lo svolgimento della sede ristretta di programmazione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,06, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (IV-PSI) lamenta che le note scritte promesse dalla Ministra, nel corso della sua ultima audizione in Commissione, non siano ancora pervenute.

Dopo che il PRESIDENTE ha confermato la circostanza, il sottosegretario SISTO si impegna a svolgere un approfondimento sullo stato della pratica all'interno del Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio.)

La senatrice, relatrice MODENA (*FIBP-UDC*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Il provvedimento è trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega per l'attuazione della Direttiva prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni dalla trasmissione dell'atto per esprimersi: l'Atto del Governo è stato trasmesso il 17 marzo 2022 e le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 2022. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 17 giugno 2022).

L'Atto del Governo n. 374 si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alcune modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi.

Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale si segnalano in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (articolo 2, comma 1, lettera *m-bis* del Codice); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (articolo 3 del Codice); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, comma

3, del Codice); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-*bis* del Codice). L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (articoli 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023.

Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021.

In estrema sintesi, il nuovo Titolo II, dunque, disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono «probabile» lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-*quinquies*). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata alle banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15), considerando altresì che sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-*undecies*); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16; per i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, vedasi l'articolo 25-*ter*); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto (articolo 17; per la presentazione della domanda vedasi anche l'articolo 25-*octies* e per comunicazioni e avvisi, da parte delle banche, l'articolo 25-*decies*, e da parte di creditori pubblici qualificati l'articolo 25-*novies*); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico (per la sua relazione finale, che verrà inserita nella piattaforma

e comunicata all'imprenditore, vedasi l'articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (articoli 18 e 19, ove si prevede anche che il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuito alla competenza del tribunale); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-*sexies* e 25-*septies*). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-*bis*) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-*quater*).

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l'arti-

colo 40 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell'articolo 12, comma 3, che modifica l'articolo 43 del Codice). Le misure previste sono pure volte a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste. Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessione dei termini (articolo 12, comma 4 dello schema che modifica l'articolo 44 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (articolo 12, comma 6 che modifica l'articolo 47 del Codice). Le misure previste sono pure volte: ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7 che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che – in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale – la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e

dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11 che modifica l'articolo 53 del Codice).

Si procede anche ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 54 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive, il recepimento della direttiva per quanto attiene: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure, specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l'articolo 55 del Codice).

Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della Direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, contemplando che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*bis* del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.

turazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-ter del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice); adeguare alle disposizioni della Direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità – secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello schema (che modifica l'articolo 84 del Codice); sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati «parti interessate» dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiante degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 85 del Codice); modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono (che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori: articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 86 del Codice); circoscrivere la portata della disposizione in materia di «trattamento dei crediti tributari e contributivi» in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 88 del Codice); inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice); inserire disposizioni speciali al fine disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione

durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce l'articolo 94-*bis* al Codice); inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della Direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice); introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di «parti interessate» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l'articolo 109 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a: precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale – a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno – nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) della Direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *c*) della Direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera *b*) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano, nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 116 del Codice).

Si procede anche ad introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* (composta dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies*) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di

favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare: si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-*bis*); si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-*ter*); si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango è più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-*quater*). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie; si prevede anche che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori, e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-*quinquies*).

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, sia le modifiche all'articolo 216 del Codice volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base, anche, della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società. Le misure previste sono altresì volte a: privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquida-

zione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituite presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli OCRI e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme. Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell'insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice. Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Anche in questo caso le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l'esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II. L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'art. 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-*sexdecies* del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevede l'entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento: abroga alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46); abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento (articolo 47); coordina il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordina-

ria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48); prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice (articolo 49); afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).

A domande dei senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e BALBONI (*Fdi*) la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) offre ulteriori elementi illustrativi, opinando sull'utilità dello svolgimento delle audizioni soprattutto se programmate secondo un modello estensivo; comunque propone ai Gruppi di valutare eventualmente se audire le associazioni dei commercialisti e Confindustria, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio in rapporto alla normativa che impatta sulla composizione negoziata della crisi d'azienda. Anche il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) in proposito chiede se vi sia uno spazio concreto per audire gli interessati.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il PRESIDENTE attribuisce ai Gruppi la facoltà di far pervenire limitate proposte di audizione, entro le ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – *Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) propone l'espressione di un parere non ostativo, conforme a quanto già deliberato nella precedente sede di trattazione del medesimo disegno di legge.

Previa verifica della presenza del numero legale, il parere del Relatore, messo ai voti, è approvato con l'astensione dei senatori Giarrusso, Crucioli e Balboni.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il PRESIDENTE prende atto che non sono ancora pervenuti i pareri della 5^a Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente OSTELLARI introduce l'interrogazione n. 3-02704, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-02704, con cui gli interroganti traggono spunto dai denunciati ritardi nella celebrazione del giudizio civile instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata ubicato a nord di Messina, avvenuta in data 27 settembre 1998, che cagionava la morte di quattro persone. Al riguardo devono essere innanzitutto evidenziati i seguenti profili relativi all'esercizio della giurisdizione civile nel Tribunale di Messina, con particolare riferimento al giudizio instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata: le tempistiche di definizione del giudizio penale (concluso con la sentenza emessa nell'anno 2012 dalla Corte di Cassazione) all'origine della pretesa risarcitoria in sede civile; la giustificazione dei rinvii dell'udienza per precisazione delle conclusioni alla luce delle numerose altre pendenze ultradecennali del contenzioso civile, da definire in via prioritaria; la necessità di ragguagliare il concetto di ragionevole durata del processo alla situazione contingente dell'Ufficio Giudiziario, in specie connotato (secondo le ultime risultanze statistiche) dalla particolare gravosità delle pendenze, incrementate da cospicui flussi di sopravvenienze; l'adozione, in ogni caso, di diffusi interventi di riorganizzazione del settore civile volti a ottimizzare le pur limitate risorse e a intaccare l'arretrato, anche mediante la previsione nel progetto tabellare 2020 – 2022 di un «nucleo di magistrati specializzati nella materia degli illeciti civili»; la notevole percentuale di produttività registrata dai singoli magistrati, nonostante le difficoltà riportate; infine, la considerevole mole del ruolo istruttorio entro cui è iscritta la causa considerata nell'atto di sindacato ispettivo, le cui tempistiche di trattazione sono state determinate secondo il criterio oggettivo e predeterminato della maggiore anzianità di iscrizione, essendovi ben 276 cause iscritte anteriormente a quella in esame.

Ciò posto, occorre a questo punto mettere in risalto in linea generale, con riferimento al personale amministrativo, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6.235 assunzioni senza contare le procedure ancora *in itinere*. A ciò si aggiunga la ripresa del concorso «Ripam» per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale sarà ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113) diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.

Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri «team» di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico – laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico – diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico – diplomati non specializzati. Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Messina è stata pari a 148 unità. Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Messina sono state così attribuite 71 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova

scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez «STEP-ONE» nell’arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l’assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell’anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all’Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500. Ovviamente, tutto ciò non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell’Accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere sottolineato che il Tribunale di Messina presenta scoperture soltanto in 1 dei 37 posti di giudice e in 5 dei 24 posti di giudice onorario di Tribunale. Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Messina – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell’anno 2019 (art. 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160) che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l’istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell’8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia quanto alle unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che: individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari, che danno luogo all’assegnazione delle nuove risorse dell’organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell’assegnazione (pari a un anno); stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l’assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati asse-

gnati al Distretto di Corte di Appello di Messina 4 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti. In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Messina – si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo mediante una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La senatrice D'ANGELO (M5S) si dichiara soddisfatta, ricordando le necessità che impongono al distretto di Corte d'appello in questione il richiesto incremento degli organici.

Il PRESIDENTE dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 193

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,07 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Movimento Cinque Stelle e tiene, comunque, a rammentare la situazione critica dei diritti umani presente in Qatar, sottolineando, in particolare, la lontananza di tale Paese dalla cultura giuridica occidentale, soprattutto, nello specifico, per quanto concerne la disparità di tutela, tra Italia e Qatar, del personale civile e militare chiamato ad applicare l'Accordo in questione.

Il senatore MALAN (*FdI*), in sostituzione del senatore Urso, esprime il voto contrario sul provvedimento da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in ti-

tolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Nocerino a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2044) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

(Esame e rinvio)

Il senatore PORTA (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel febbraio 2020, dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.

Ricorda, innanzitutto, che il Regno del Bahrein, abitato da circa 1,4 milioni di abitanti, è un piccolo Stato insulare del Golfo Persico, costituito da un'isola principale in cui si trova la capitale Manama, e da altre minori, situate a poca distanza dalle coste dell'Arabia Saudita e del Qatar. Indipendente dal 1971, membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dal 1995 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il Bahrein dal 2002 ha assunto la forma di governo monarchica. Dal punto di vista politico, il Regno, che ha strettissimi legami con l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, mantiene tradizionalmente un atteggiamento filo-occidentale sin dalla sua indipendenza, e ha strutturato solidi rapporti soprattutto con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, ospitando sul suo territorio le sedi della Quinta Flotta americana e della *Combined Maritime Forces* (CMF), la forza marittima multinazionale guidata dagli Stati Uniti e composta al momento da 33 Paesi – fra cui l'Italia – preposta al miglioramento della sicurezza marittima nelle acque del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. L'economia del Bahrein è in larga parte correlata allo sfruttamento dei vasti giacimenti di idrocarburi presenti nell'area, anche se le autorità locali hanno da tempo avviato un programma di diversificazione che ha portato alla creazione di un'industria nazionale nel campo della produzione di alluminio, dei prodotti petrolchimici e della raffinazione del petrolio, nonché alla nascita di una fiorente economia di servizi. L'interscambio commerciale con l'Italia, che appare in crescita, ha fatto registrare, tranne che nel 2018, un saldo nettamente positivo a favore del nostro Paese, che rappresenta l'undicesimo fornitore in termini assoluti del Paese.

L'Accordo in titolo, composto di 6 articoli, nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle bi-

biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro a decorrere dal 2020, cui devono aggiungersi, a decorrere dall'anno 2022, ulteriori 10.560 euro per spese di missione.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) rammenta che, negli anni passati, si era proceduto, anche nell'ambito del Senato, ad evidenziare determinate violazioni dei diritti umani in Bahrein. Tuttavia, anche esaminando il contenuto dell'Accordo in titolo, è indotto a valutarlo positivamente, perché suscettibile di incrementare, attraverso la cooperazione culturale tra i due Paesi, lo sviluppo della tutela di quelle che, in Italia e in Europa, rappresentano libertà fondamentali acquisite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi – inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia – sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione – composta da 30 articoli e da 7 allegati – dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D. Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4). Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la

movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. La Convenzione prevede, inoltre, che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché indentificando l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli (ogni due anni) ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. L'articolo 4 dispone la copertura degli oneri derivanti dalla ratifica, valutati in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022 per le spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione, in 230.307 euro per l'anno 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, nonché in 220.071 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in relazione alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione.

Conclude osservando che la ratifica della Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIMI (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel luglio 2021 dall'Italia e dall'Istituto forestale europeo per lo stabilimento, sul territorio nazionale, di un ufficio sulla forestazione urbana.

Ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da alcuni Stati europei, avente la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina, a cui attualmente aderiscono trenta Paesi europei. L'Istituto, che vanta ben 130 organizzazioni associate e affiliate in quaranta Paesi, svolge attività di ricerca scientifica, fornisce sostegno alle politiche su questioni relative alle foreste e stimola la creazione di reti nell'ambito della ricerca forestale, promuovendo la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti in materia. Finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni, l'Istituto nel 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il nostro Paese che prevede un contributo annuale di 40.000 euro, stanziati già per il triennio 2019-2021. La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, sostenuta da tempo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, e di concorrere a rafforzare ulteriormente la rete delle organizzazioni internazionali già operanti nel Paese e attive nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e *Bioversity International*.

Composto da 19 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo I), dispone la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali della sede di Roma del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, quale sede italiana dell'Istituto forestale europeo (articolo II). Il testo disciplina gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ne dispone l'inviolabilità della sede (articolo III) ed esplicita gli obblighi nei suoi confronti da parte delle autorità

italiane in termini di protezione (articolo IV) e di fornitura di pubblici servizi (articolo V), delimitandone altresì la relativa sfera di immunità dalla giurisdizione italiana (articolo VI).

L'Accordo contiene, inoltre, il riconoscimento da parte del Governo italiano della personalità giuridica internazionale dell'Istituto (articolo VII), regolando il diritto del suo ufficio italiano e del relativo personale alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII), definendo i suoi diritti nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e stabilendo la disciplina dei regimi di previdenza sociale per il relativo personale (articolo X). Ulteriori articoli regolano gli aspetti relativi al transito e al soggiorno in Italia del personale dell'ufficio e di altri soggetti menzionati (articolo XI), ai privilegi e alle immunità concessi alla struttura e al relativo personale (analogamente a quanto previsto da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia) (articoli XII e XIII) e all'accesso al mercato del lavoro per i familiari del medesimo personale (articolo XIV). L'Accordo, inoltre dopo aver specificato le finalità dei privilegi e delle immunità e regolato la collaborazione con le autorità italiane competenti (articolo XV), disciplina il riparto di responsabilità tra l'ufficio italiano dell'EFI e il Governo (articolo XVI), prevedendo da parte italiana un contributo annuale di 500.000 euro per i costi di gestione della struttura (articolo XVII) e stabilendo le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo XIX).

Il disegno di legge di ratifica del presente Accordo di sede si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, valutando gli oneri previsti per la sua attuazione in 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, e disponendone la relativa copertura.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)

Martedì 5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL'UAMA (UNITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DEI MATERIALI DI ARMAMENTO), MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ALBERTO CUTILLO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1110 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI «GOVERNO-GOVERNO»)

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

535^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione di nulla osta già espressa per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta di parere non ostativo, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione non ostativa già espressa nella seduta dello scorso 19 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2415 e 1352-A) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, di ribadire il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

(2462) Deputato PELLA ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di nulla osta sul testo già espresso per la Commissione di merito lo scorso 29 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, è posta in votazione e approvata.

(2459) *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito lo scorso 30 marzo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.».

Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.0.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 5.1, 5.2, 6.0.2 e 6.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101, 1.102, 3.102, 5.100 e 5.102.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.101 e 5.103.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, ribadisce la valutazione favorevole sul parere già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, concorda con l'avviso contrario formulato sulle proposte già esaminate per la Commissione di merito e ripresentate in Assemblea. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte segnalate dal relatore, non avendo osservazioni sulle restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la ge-

nericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere ex ante gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 1.101, 1.102, 2.1, 2.4, 2.0.1, 2.0.100, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.100, 3.101, 3.102, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.1, 5.2, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 6.0.2 e 6.0.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MISIANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito al testo, relativamente agli articoli da 3 a 6, che la quantificazione è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione, elevato da 7.500 a 10.000 euro, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, nonché l'impatto finanziario associato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Pur considerando che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la metodologia più appropriata per la stima dell'impatto finanziario della fattispecie in esame ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità e quindi di prudenzialità della quantificazione, va segnalato che l'estrema sintesi della relazione tecnica e l'indicazione dell'impatto complessivo delle norme in esame non consentono di ripercorrere la quantificazione e di verificarne puntualmente l'esito.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembra utilizzare i dati delle dichiarazioni 2019 relativi ai redditi 2018: a tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 3, inoltre, maggiori informazioni andrebbero fornite in relazione al tasso di sostituzione dei lavoratori frontalieri stimato nella misura del 5 per cento annuo, in quanto tale percentuale non si registra nella variazione annua 2021-2022 dei lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino, nonché nella variazione riferita al più ampio arco temporale (2011-2021), atteso che, qualora detta percentuale risultasse inferiore, il gettito riveniente potrebbe risultare sovrastimato.

Con riferimento all'articolo 4, concernente la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, considerato che la relazione tecnica sembra assumere un'ipotesi di invarianza del numero dei componenti della platea considerata, appare necessario acquisire dal Governo maggiori informazioni su tale aspetto.

In relazione all'articolo 7, concernente i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, a supporto dell'ipotesi prescelta e per il riscontro del carattere prudenziale della stima, appaiono necessari chiarimenti in merito alla riduzione di un quarto dell'imposta dovuta – effettuato nella stima della relazione tecnica – per tenere conto dei frontalieri effettivi.

In merito all'articolo 8, concernente la compensazione finanziaria a carico dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallone, che avrà un andamento decrescente fino ad azzerarsi nel 2033, a beneficio dei comuni italiani di confine per le spese sostenute a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio, andrebbe fornito un quadro dettagliato su tali spese e sui comuni coinvolti.

L'articolo 9 istituisce un fondo per l'erogazione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera, idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera. Al termine del periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2033, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento.

Osserva, al riguardo, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Su tale punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Inoltre, considerato che l'istituzione del fondo decorre dall'anno 2024 e che il predetto regime entrerà in vigore dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, andrebbe altresì assicurato che il presente Accordo non entrerà in vigore prima dell'anno 2023.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca la clausola di copertura, in relazione alla lettera *b*) del comma 1, concernente le risorse versate dalle autorità cantonali, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la disponibilità delle predette risorse nei corrispondenti anni di utilizzo. Al fine di comprenderne la consistenza, appare utile acquisire un quadro a consuntivo delle risorse finora oggetto di compensazione finanziaria operata dai predetti cantoni.

In relazione alla riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si segnala la necessità di riformulare la lettera *a)* del comma 1, con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota n. 299 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (identica a 3.2), 3.3 (identica a 3.4), nonché sulle identiche 3.0.1 e 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 4.2 e 4.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, nonché sugli identici 4.4 e 4.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 5.1 e 5.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 9.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.2. Occorre valutare se l'emendamento 9.3 possa comportare una dequalificazione della spesa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.1 (identica a 10.2) e 10.0.1 (identica a 10.0.2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 10.0.3. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 10.3.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili segnalati dal relatore.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di os-

servazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui si evince che: la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021; l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della "Sezione organizzazione e capitale umano", che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'"Organizzazione del lavoro agile" che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione; tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021;

ritenuta altresì la necessità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 506 del 2 marzo 2022, che vengano raggiunte in maniera piena e completa le finalità dello schema di decreto in esame, operando il necessario coordinamento tra le norme del decreto-legge n. 80 del 2021 e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, esprime osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: al fine di operare il necessario coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 80 del 2021 relative all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, si rappresenta l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca attualmente disciplinati dagli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente sul tema del lavoro agile, segnala la questione della tutela dei lavoratori cosiddetti «super fragili», per i quali, nonostante gli interventi adottati negli ultimi provvedimenti, non è stata ancora raggiunta una soluzione soddisfacente ad assicurarne in modo efficace la salute dai gravi rischi che corrono sul posto di lavoro: al riguardo, sollecita l'impegno di tutti per arrivare quanto prima alla necessaria estensione delle misure di protezione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relattrice.

La relattrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere.

Il presidente PESCO segnala che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2317) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo notizie sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano in corso gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogo a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione. Al riguardo, esprime comunque la convinzione della loro neutralità rispetto alla finanza pubblica.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.7 e 3.0.8.

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia. Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.5, 5.27, 5.28, 5.29, 5.38, nonché degli analoghi 5.0.1 e 5.0.2.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.8.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1 e 18.25.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Si richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla leggequadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analogo al 27.0.29).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alle questioni sollevate dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 6 aprile 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria**311^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era convenuto sull'opportunità di concludere l'*iter* nella seduta odierna.

Il relatore GRIMANI (*Misto*), rammenta che l'Atto del Governo in titolo recepisce una direttiva europea del 2019. Tanto l'Atto in sé, quanto il parere su di esso andrebbero quindi valutati senza tenere conto delle evoluzioni causate dal deterioramento della crisi in Ucraina e dallo scoppio del conflitto in quella regione. Sotto questo aspetto, peraltro, non sussiste alcuna sovrapposizione normativa con i recenti decreti-legge emanati dal Governo.

Dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato), che si conclude con un invito al Governo ad avviare un con-

fronto in sede europea relativamente all'introduzione di aliquote agevolate per la cessione di beni strumentali come *computer e tablet*, ormai divenuti, soprattutto dopo la fase pandemica, beni essenziali per le attività di studio e professionali.

Il senatore FENU (*M5S*) sollecita una discussione del parere proposto prima di passare alla votazione.

Interviene quindi, nel merito, il senatore DI NICOLA (*M5S*), osservando che la proposta di parere illustrata dal relatore non tiene conto di numerose, importanti, tematiche sottese al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, il cui esame inevitabilmente si intreccia con la delicata fase aperta dagli eventi bellici in Ucraina.

Infatti, l'Atto del Governo introduce un *bonus* fiscale per alcune categorie di beni riconducibili ad attività militari senza quantificare le possibili perdite di gettito a carico dell'erario. Sarebbe allora opportuno, al fine di garantire una doverosa trasparenza nei confronti dei contribuenti, non procedere al voto dello schema di decreto legislativo senza conoscerne esattamente le conseguenze e la portata rispetto alle spese militari.

L'oratore domanda quindi se il provvedimento iscritto all'ordine del giorno sia eventualmente suscettibile di modifiche e se sia possibile recepire la direttiva che ne è alla base anche parzialmente. Tale indagine, a suo avviso, avrebbe peraltro dovuto integrare un'accurata ricerca preventiva, che tenesse conto, altresì, delle pronunce adottate sul punto da altri Paesi europei.

Ulteriori questioni da approfondire riguarderebbero poi l'effettiva destinazione dei beni oggetto degli sgravi fiscali e, soprattutto, la corretta definizione del concetto di 'prodotto per la difesa', al fine di determinare l'esatta portata dello schema di decreto legislativo in esame. La direttiva in recepimento, pur datata 2019, riguarda beni il cui spettro, se confermato, sarebbe infatti incredibilmente ampio, ricomprendendo armamenti, munizionamento, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli e persino agenti di natura chimica e nucleare: richiama l'attenzione del relatore su tali aspetti, sollecitando altresì la Commissione ad approfondire tutti gli aspetti.

Il relatore GRIMANI (*Misto*), pur comprendendo il senso delle osservazioni formulate dal senatore Di Nicola, ribadisce la propria proposta di parere non ostativo.

Il senatore TURCO (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Di Nicola, osserva brevemente che, da un lato, lo sgravio introdotto non appare pertinente all'attuale contesto di grave crisi internazionale e dall'altro rimane un rilevante problema di trasparenza della spesa, in quanto non viene indicato come coprire le mancate entrate.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rimarcando l'utilità del provvedimento volto a favorire lo sviluppo della difesa comune europea, che appare lo strumento più efficace nelle attuali condizioni per difendere i valori di democrazia e libertà alla base della cultura occidentale, messi in pericolo dalla politica aggressiva della Federazione russa.

Ad avviso del senatore COMINCINI (*PD*), eventuali indagini sulla definizione di «prodotto per la difesa» non attengono allo specifico tecnico di carattere fiscale.

Osserva quindi che, come chiarito nella documentazione che integra l'atto del governo in titolo, alla misura non sono ascrivibili perdite di gettito in quanto si tratterebbe di una «partita di giro» connessa alla detraibilità dell'IVA.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*), nel richiamare con preoccupazione gli ultimi dati resi dal Sipri (*Stockholm international peace research institute*) sull'aumento delle spese militari nel mondo, si pronuncia in senso decisamente contrario al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, osservando che, in relazione alle problematiche connesse alle spese militari, l'Europa appare eccessivamente influenzata dalle politiche adottate dall'amministrazione americana.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) si esprime favorevolmente, a nome della propria parte politica, sia sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno che sulla proposta di parere del relatore.

Anche il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore FENU (*M5S*), nell'osservare che il voto sulla proposta di parere del relatore avviene in condizioni caratterizzate da opacità e inconsapevolezza sulle problematiche emerse nel corso del dibattito, preannuncia invece, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

In via eccezionale il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per una puntualizzazione che ritiene utile ai fini della deliberazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, ribadendo che il provvedimento all'esame della Commissione concerne esclusivamente beni acquistati in Italia da un esercito di un Paese membro dell'Unione europea, nel pieno rispetto di un principio di reciprocità valevole in tutta l'Unione. Non vi è, peraltro, come precisato dalla relazione tecnica allegata, alcuna perdita di gettito per il bilancio dello Stato.

La senatrice NUGNES (*Misto*) chiede di poter intervenire nel merito del provvedimento.

Il presidente D'ALFONSO risponde affermativamente.

La senatrice NUGNES (*Misto*) si esprime quindi in senso fortemente critico sullo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno, che, a dispetto delle argomentazioni formali formulate nel corso del dibattito e delle osservazioni della rappresentante del Governo, appare strettamente connesso alle vicende della crisi Ucraina ed anzi contribuisce ad incamminare l'Italia verso una politica militarista (con spese per la difesa che sarebbero addirittura superiori a quelle russe), assolutamente non condivisibile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente D'ALFONSO, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore Grimani, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi il dottor Alberto Liguori, l'avvocato Maurizio Villani, la professoressa avvocato Livia Salvini, il dottor Massimo Scuffi, l'avvocato Davide Druda, il professor avvocato Andrea Giovanardi e il professor Domenico Chindemi, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361

La Commissione, esaminato lo schema di parere in titolo, premesso che:

lo schema di decreto legislativo intende adeguare l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/2235, recando modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), al decreto-legge n. 331 del 1993 e al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise);

la citata direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019, contiene i criteri per il recepimento di norme relativamente agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, prevedendo una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro a cui appartengono;

lo sforzo di difesa comune è un condivisibile obiettivo della politica europea, al pari della sostenibilità economica e della riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali;

i beni e le prestazioni dei servizi oggetto dell'esenzione sono esclusivamente quelli destinati alle forze armate di altri Stati membri, per uso sia di personale civile che militare e attengono a profili logistici e organizzativi, senza peraltro un'esclusione di equipaggiamenti bellici o di armamenti;

esprime parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina in via di recepimento non ha alcuna sovrapposizione con la normativa derogatoria introdotta per la cessione di armi in favore della Repubblica Ucraina.

In termini più generali, la Commissione sollecita il Governo ad avviare un confronto in sede europea per una revisione della disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA – adeguandola alle sfide della competizione internazionale e agli obiettivi di inclusione sociale – per quanto riguarda l'applicazione di aliquote agevolate per la cessione di beni strumentali come computer e *tablet*, ormai divenuti, soprattutto dopo la fase pandemica, beni essenziali allo svolgimento di attività di studio e di lavoro professionale.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria**301^a Seduta**

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore NENCINI (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 39 articoli e reca misure di carattere economico ed umanitario al fine di far fronte alla crisi internazionale in atto in Ucraina; nello specifico, esso dispone in materia di: contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina; superamento della situazione di instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale; soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; sostegno dei settori produttivi colpiti dalle conseguenze del conflitto, anche attraverso misure di carattere fiscale; rafforzamento dei presidi per la sicurezza; accoglienza delle persone in fuga dalle zone di guerra e potenziamento della capacità amministrativa. Segnala il problema dei costi crescenti sopportati dalle famiglie in conseguenza dell'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e preannuncia sin d'ora che tale aspetto potrà trovare espressione nella proposta di parere che si riserva di formulare, anche alla luce del dibattito.

Quanto agli aspetti di specifico interesse per la Commissione, si sofferma – nell'ambito del titolo VI («Disposizioni finali e finanziarie») –

sull'articolo 36, recante misure urgenti per la scuola, peraltro strettamente collegate all'emergenza epidemiologica, più che a quella conseguente al conflitto in atto. Il comma 1 dell'articolo autorizza una proroga, ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, degli incarichi temporanei di personale docente e ATA, già precedentemente estesi fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022. In ogni caso la proroga non può eccedere, in via generale, il 15 giugno 2022, ad eccezione delle scuole dell'infanzia statali, per le quali il termine ultimo è quello del 30 giugno; osserva che tali disposizioni raccolgono anche alcune sollecitazioni formulate in precedenti occasioni dalla Commissione. Al riguardo rammenta che l'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA, oggetto della presente proroga, era stata inizialmente disposta con il decreto-legge n. 34 del 2020 per finalità connesse all'emergenza sanitaria. Il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto al fine di sostenere finanziariamente l'attivazione di tali incarichi, è conseguentemente incrementato di 170 milioni di euro per il 2022.

Il comma 2 dell'articolo 36 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», istituito dall'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale incremento è destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti. Al riguardo, tenuto conto che anche le scuole non statali appartenenti al sistema nazionale di istruzione hanno dovuto sostenere e continuano a sostenere costi aggiuntivi connessi alle attività di sanificazione connesse all'emergenza epidemiologica, ritiene che il provvedimento in esame possa essere lo strumento nel quale individuare risorse aggiuntive al fine di consentire anche alle richiamate scuole di beneficiare di un parziale ristoro delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza e la tutela della salute degli studenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARILOTTI (PD) interviene per segnalare che diverse associazioni e istituzioni culturali operanti in diverse parti del territorio nazionale hanno ricevuto comunicazione dell'avvenuto trattenimento di una quota pari a circa il 20 per cento dei fondi loro attribuiti con legge di bilancio o in forza di altre disposizioni di legge; dalle informazioni ricevute, tale decurtazione sarebbe connessa alla crisi ucraina in corso. Se ciò corrispondesse al vero sarebbe, a suo giudizio, molto grave e costituirebbe una decisione da stigmatizzare.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nella consapevolezza che la questione non attiene direttamente al provvedimento di urgenza in esame, segnala le gravi difficoltà dei bambini profughi con disabilità, soprattutto di quei bambini che devono ricorrere al linguaggio dei segni, il quale – come è noto – non è internazionale e dunque richiede due gradi di interpretazione.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto di tale problema, di cui finora non aveva avuto conoscenza e sollecita l'invio di ulteriori elementi informativi, dichiarando sin d'ora la disponibilità a individuare una soluzione che possa essere paradigmatica per tutte le scuole; ricorda, a ogni buon fine, che gli uffici scolastici regionali hanno apposite risorse per la mediazione linguistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 375)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, composto di tre articoli, recante la proposta di ripartizione, per l'anno finanziario 2022, dello stanziamento di 36.915.050 euro, destinato alla erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero della cultura.

Lo schema distingue tra due gruppi di organismi beneficiari: in primo luogo enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, ai quali è destinata la somma di 25.263.263,89 euro; in secondo luogo, dodici istituzioni culturali indicate nominativamente nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 nonché le istituzioni vincitrici di un apposito bando destinato agli Archivi privati di notevole interesse storico, alle quali è destinata la restante somma di 11.651.786,11 euro. Segnala come l'importo complessivo risulti significativamente incrementato rispetto a quello stanziato per il 2021, con un incremento di 10.431.972 euro, pari a un aumento del 39,39 per cento, che a sua volta risultava notevolmente superiore rispetto allo stanziamento previsto per il 2020 (+50 per cento).

La Direzione Generale competente, nella proposta di riparto, suggerisce di attenersi, per l'anno 2022, ai criteri adottati per l'anno 2021. Propone pertanto di assegnare ai beneficiari una quota dell'importo complessivo (come detto maggiorato rispetto al 2021) in misura proporzionale al contributo dello scorso anno. In altri termini ciascun beneficiario riceve, in valore assoluto, lo stesso contributo del 2021 aumentato del 39,39 per cento.

Si sofferma poi a riferire in merito ai riparti proposti dallo schema in esame.

Nel richiamare il parere espresso lo scorso anno sulla proposta di riparto dello stanziamento per l'anno 2021 (Atto del Governo n. 259), ricorda come in tale occasione la Commissione invitò il Governo, per il futuro, a fornire elementi informativi dai quali si potessero evincere le modalità con le quali le risorse pubbliche stanziare sono effettivamente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni parlamentari di tener conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché della qualità dell'attività culturale svolta al fine dell'espressione del parere. Rispetto a tale osservazione, segnala che nella documentazione trasmessa non si rinvenivano i rendiconti annuali dell'attività svolta dai soggetti che beneficiavano dei contributi pubblici ai sensi della legge n. 549 del 1995. Preannuncia che tale aspetto costituirà l'oggetto di una osservazione nella proposta di parere che si accinge a presentare.

Si apre il dibattito.

Alla senatrice DE LUCIA (*M5S*) che chiede un chiarimento in merito alla mancata trasmissione dei rendiconti degli enti e istituti in questione risponde il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*), il quale ringrazia il Servizio Studi per la completezza e qualità della documentazione sul provvedimento in titolo.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) dichiara di condividere l'opportunità di una osservazione quale quella preannunciata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta esprime parere favorevole il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2416) Maria SAPONARA. – *Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma*

(Discussione e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale. Dopo aver richiamato le vicende storiche che hanno interessato il Teatro Regio e le sue caratteristiche artistiche, si sofferma sul rilevatissimo ruolo che esso ha ricoperto, sin dalla sua inaugurazione, in termini culturali e sociali. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto – come si propone con il disegno di legge in titolo – con norma di rango primario.

Si apre la discussione generale

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'ampia relazione; in qualità di firmataria dell'iniziativa in discussione sottolinea il valore non solo artistico e culturale del Teatro Regio di Parma, che costituisce l'emblema stesso della città di Parma e che ha inoltre avuto un significato politico rilevante durante gli anni dei movimenti studenteschi, a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso.

Nessuno altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale. Propone poi di fissare alle ore 12 di martedì 12 aprile il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(50) MARINO e NANNICINI. – *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(1154) DAMIANI ed altri. – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE, poiché nessun altro chiede di intervenire in discussione generale dichiara conclusa tale fase procedurale. Avverte che sono stati presentati 15 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che nel parere che la Commissione ha espresso in data 8 giugno 2021 sul precedente omologo atto per l'anno 2021 il Governo era stato sollecitato a fornire, per il futuro, elementi informativi dai quali si potessero evincere le modalità con le quali le risorse pubbliche stanziare sono effettivamente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni parlamentari di tener conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché della qualità dell'attività culturale svolta al fine dell'espressione del parere;

preso atto che nella documentazione trasmessa in allegato allo schema di decreto per l'anno 2022 non si rinvenivano i rendiconti annuali dell'attività svolta dai soggetti che beneficiano dei contributi pubblici ai sensi della legge n. 549 del 1995,

esprime parere favorevole, invitando il Governo ad attivare un sistema di monitoraggio presso il Ministero della cultura, che riferisca con periodicità alle Camere in ordine all'attività posta in essere dai soggetti beneficiari di contributi in rapporto al complesso dei contributi spettanti agli stessi in virtù delle varie autorizzazioni di spesa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2307**Art. 1.****1.1**

DE LUCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, le parole: "e sociale", sono sostituite con le seguenti: ", sociale ed economica"»;

b) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «educazione finanziaria,», aggiungere le seguenti: «economia circolare, bioeconomia,».*

c) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

h-ter) educazione all'economia circolare e bioeconomia"»;

d) *sopprimere la lettera c).*

1.2

DE PETRIS, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «sociale delle comunità,», sono aggiunte le seguenti: «anche con riguardo agli aspetti etici, solidaristici ed economici»*

b) *alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) *al comma 1, dopo le parole: «sostenibilità ambientale,» sono aggiunte le seguenti: «economica e sociale»;*

c) *alla lettera b), numero 1), capoverso h-bis), dopo le parole: «all'investimento», aggiungere le seguenti: «nonché alla finanza etica»;*

d) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e l'educazione finanziaria», con le seguenti: «e dell'educazione alla finanza etica»;
e) sopprimere la lettera c).

1.3

DE LUCIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "e sociale", sono sostituite con le seguenti: ", sociale ed economica"».

1.4

SAPONARA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «educazione finanziaria» aggiungere le seguenti «, assicurativa e previdenziale»;

2) alla lettera b), numero 1), lettera b-bis) dopo le parole: «educazione finanziaria» inserire le seguenti: «, assicurativa e previdenziale» e sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «, all'investimento, all'assicurazione contro i rischi e alla previdenza»;

3) alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «educazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «, assicurativa e previdenziale».

1.5

DE LUCIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «educazione finanziaria», aggiungere le seguenti: «economia circolare, bioeconomia.».

1.6

MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, ai rischi assicurativi, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia sostenibile;"».

1.7

DAMIANI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia sostenibile;"».

1.8

DE LUCIA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

h-ter) educazione all'economia circolare e bioeconomia."»;

1.9

DE LUCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.10

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis – (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica) –
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le se-

guenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.».

e) all'articolo 9, comma 2, le parole: "relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale", sono sostituite dalle seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica"».

1.11

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art.5-bis.

(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.».

1.12

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le se-

guenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.».

1.13

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) all'articolo 9, comma 2, le parole: "relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica"».

1.14

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: "relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale" con le seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica"».

1.0.1

SAPONARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio)

1. La Repubblica riconosce il 31 ottobre quale «Giornata nazionale del risparmio», al fine di promuovere la diffusione della cultura finanziaria e sensibilizzare giovani e adulti sull'importanza di acquisire le competenze di base, per una corretta e consapevole gestione del denaro.

2. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le scuole di ogni ordine e grado svolgono attività di informazione dei giovani ad un corretto utilizzo del denaro e di sensibilizzazione all'importanza del risparmio come attenzione alle necessità future».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

265^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, Stefano Zanini, capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Costantino Fiorillo, direttore generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Chiara Salvatori, magistrato dell'Ufficio II – affari internazionali della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizioni del capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Zanini, del direttore generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Costantino Fiorillo e del magistrato dell'Ufficio II – affari internazionali della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia, Chiara Salvatori

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al ministro plenipotenziario ZANINI, che svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice LUPO (M5S), che interviene da remoto, e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica il ministro plenipotenziario ZANINI.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola all'avvocato FIORILLO, che svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice LUPO (M5S), che interviene da remoto, e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica l'avvocato FIORILLO.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla dottoressa SALVATORI, che svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice LUPO (M5S), che interviene da remoto, e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica la dottoressa SALVATORI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'EBU – EUROPEAN BROADCASTING UNION, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

Plenaria

266^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio (n. 376)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che con l'adozione della legge n. 59 del 1997 («legge Bassanini») e del relativo decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo n. 112 del 1998) è stato avviato il processo per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, ivi compreso

il trasferimento di talune funzioni in materia di reti stradali fino ad allora delegate ad Anas.

In particolare, gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo n. 112 hanno disposto che fossero mantenute in capo allo Stato, tra le altre, le funzioni relative alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, e che fossero trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e gestione relative alle strade che non rientrassero nella rete di interesse nazionale. Di qui la necessità di procedere all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Tale previsione è stata attuata con il decreto legislativo n. 461 del 1991, mentre il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 ha provveduto ad individuare le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e a disporre il trasferimento alle regioni.

Nel corso degli anni, il processo di devoluzione della rete stradale alle regioni ha fatto emergere una serie di criticità di carattere gestionale, finanziario e di *governance*. È stato così deciso di avviare una revisione della rete stradale di interesse nazionale, secondo la procedura definita dall'articolo 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 461, nel quale si prevede che alle modifiche consistenti nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi si provveda su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Nel gennaio 2017 è stato quindi avviato dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'*iter* per la revisione della rete stradale di interesse nazionale, nel territorio delle regioni a statuto ordinario.

Al termine di un lungo *iter* procedurale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2018, di approvazione della revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.

Il processo si è completato nell'attuale legislatura con l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, uno recante la revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto e l'altro la revisione della rete stradale relativa alla regione Piemonte. Sui relativi schemi l'8^a Commissione si è espressa rispettivamente il 10 luglio 2019 e il 17 luglio 2019, approvando in entrambi i casi un parere favorevole con osservazioni.

Il provvedimento in esame interviene nuovamente sulle reti stradali ricadenti nella regione Lazio, modificando le tabelle approvate con il suddetto DPCM del 2018.

Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata all'atto, la regione Lazio, su sollecitazione della provincia di Frosinone, ha chiesto di riclassificare a strada di interesse nazionale due ulteriori tronchi della S.S.V. Sora-Cassino, per una estensione complessiva di circa 30 chilometri, al fine di sanare un errore compiuto in sede di adozione del DPCM del 2018.

All'epoca venne infatti disposta la riclassificazione a strada di interesse nazionale della sola porzione della Sora-Cassino di competenza regionale e in gestione ad ASTRAL, per un'estensione di circa 13 chilometri, lasciando fuori i tratti di competenza della provincia di Frosinone.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto accoglibile la richiesta della regione Lazio, in quanto essa consentirebbe di completare l'itinerario di collegamento tra la A25 ad Avezzano e la A1 a Cassino e di sottoporlo ad una gestione unica, considerato che anche il collegamento tra Sora e Avezzano è incluso nel DPCM del 2018.

Per questi motivi, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente alla classificazione come strada di interesse nazionale dei due ulteriori tronchi della S.S.V. Sora-Cassino perché completano un itinerario di collegamento tra due autostrade, integrando dunque uno dei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, del codice della strada, ai sensi del quale rientrano tra le strade extraurbane statali i collegamenti diretti e importanti tra strade statali.

Il provvedimento in esame si compone di tre articoli e di due allegati.

L'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, che le tabelle di individuazione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale relative alla regione Lazio attualmente vigenti siano sostituite da quelle contenute, rispettivamente, negli allegati A e B al provvedimento in esame.

Il comma 3 stabilisce che rimangano di proprietà dei comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Il comma 4, infine, disciplina la possibilità di rettificare i dati contenuti nelle tabelle.

L'articolo 2 rinvia, per l'esercizio delle funzioni conferite con il provvedimento, ai criteri e alle modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000.

In base all'articolo 3, l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 (n. 109)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il 29 marzo ha avuto luogo l'audizione del candidato.

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) comunica di avere chiesto al Governo alcuni chiarimenti, che tuttavia non sono ancora stati forniti. Per tale ragione riterrebbe opportuno, se non vi siano motivi ostativi da parte dei Gruppi, che la Commissione potesse disporre ancora di qualche giorno.

Alla luce di quanto comunicato dal relatore e considerato che la Commissione trasporti della Camera ha formulato una analoga richiesta, il PRESIDENTE propone di richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore FEDE (*M5S*) dà lettura di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce quanto emerso nel corso della discussione.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per avere accolto le sollecitazioni provenienti dal Gruppo della Lega, del quale annuncia il voto favorevole.

I senatori SANTILLO (*M5S*), MARGIOTTA (*PD*), EVANGELISTA (*IV-PSI*) e VONO (*FIBP-UDC*) si associano ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto e dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore DESSÌ (*Misto-PC*) annuncia un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 373)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, con nota del 31 marzo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha comunicato che l'ing. Nicola Prisco, designato Commissario straordinario per la realizzazione del raccordo autostradale Valtrompia ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in questione, in considerazione dei numerosi impegni assunti dallo stesso per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per la migliore accessibilità ai luoghi dell'evento olimpico Milano Cortina 2026, e che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha proposto, in sua sostituzione, in concorde avviso con l'amministratore delegato di ANAS S.p.a., la nomina dell'ing. Eutimio Mucilli, attuale direttore della Direzione progettazione e realizzazione Lavori di ANAS.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) ricorda di avere fornito, nella precedente seduta, alcuni chiarimenti sollecitati dal senatore Cioffi in merito alla realizzazione del *terminal container* nel porto di Venezia e agli interventi da realizzare con riferimento all'invaso di Campolattaro e domanda

se il rappresentante del Governo abbia informazioni supplementari da fornire.

Non avendo ricevuto proposte di osservazioni da parte dei Gruppi, formula quindi una proposta di parere favorevole.

In merito alla richiesta del senatore Paroli sulla possibilità di inserire nel parere l'indicazione di ulteriori interventi da commissariare, afferma di essere personalmente contrario all'eccessivo ricorso alla figura dei commissari straordinari, ma si dice disposto a sentire la posizione dei Gruppi per comprendere se essi ritengano fondamentale richiedere nuovi commissariamenti.

Il vice ministro MORELLI dà lettura di una nota relativa all'intervento Porto di Venezia- Terminal Container di Montesyndial, che lascia agli atti della Commissione, segnalando che a seguito di un aggiornamento sulle disponibilità finanziarie sono state individuate ulteriori risorse che consentono la copertura finanziaria dell'intero progetto.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente sulla proposta di parere favorevole senza osservazioni e condizioni formulata dal relatore.

Coglie tuttavia l'occasione per ricordare che lungo la Milano-Genova si è verificata una situazione paradossale per cui la tratta Milano Rogoredo-Pavia e quella Tortona-Voghera sono commissariate, mentre la tratta Pavia-Voghera è rimasta esclusa dal commissariamento.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che bisognerebbe verificare se la tratta Pavia-Voghera presenti i requisiti per i commissariamenti che erano stati condivisi tra Governo e Parlamento.

Ricorda che le Camere hanno chiesto in passato il commissariamento di ulteriori interventi perché si era in una fase iniziale del procedimento delineato dal decreto-legge «sblocca cantieri», ma il provvedimento in esame costituisce l'ultima tappa di quel processo e ciò rende problematica la richiesta di ulteriori commissariamenti.

Invita dunque i colleghi e il Governo a individuare altri veicoli nei quali si possano eventualmente affrontare le richieste di individuazione di nuovi interventi da commissariare.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ritiene che una Commissione parlamentare dovrebbe essere libera di fornire indicazioni complessive al Governo, che non vogliono essere vincolanti ma solo sollecitare una attenzione su certe situazioni ed esigenze dei territori.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) afferma che si dovrebbe evitare di trasmettere un messaggio sbagliato: che le opere in Italia si possono realizzare solo se c'è un commissario. Il compito dei parlamentari è infatti proprio quello di fare leggi che consentano la realizzazione delle opere nell'ordinario.

Il senatore RUSPANDINI (*Fdi*) ritiene censurabile il ricorso sistematico ai commissari straordinari e auspica che si individuino modalità per sbloccare la realizzazione delle opere.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) dichiara di condividere appieno le perplessità espresse dal relatore Margiotta, perché spesso più del commissariamento può fare un buon RUP, e auspica che la proposta di parere possa essere posta in votazione nei termini da lui formulati.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che è legittimo domandarsi se i commissariamenti siano effettivamente utili per sbloccare le opere, ma poiché questo sistema è il frutto di una decisione dei vari Governi che si sono succeduti dall'inizio della legislatura è altresì legittimo osservare che se esso è stato ritenuto un sistema valido per le opere che sono state fin qui commissariate dovrebbe perlomeno essere possibile prenderlo in considerazione anche per ulteriori opere indicate dalle Commissioni parlamentari.

Il PRESIDENTE osserva che la maggior parte dei Gruppi si è espressa a favore della proposta di parere favorevole, senza osservazioni e condizioni, formulata dal relatore e che pertanto essa sarà posta in votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

premessi che:

dalla relazione emerge che, entro la data del 31 dicembre 2021, i cinquantuno traguardi e obiettivi previsti per il 2021 sono stati tutti raggiunti;

con particolare riferimento agli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano raggiunti sette traguardi, ai quali va aggiunto un traguardo di titolarità congiunta MIMS/MEF;

nel 2021 sono inoltre state già approvate anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal PNRR per il 2022;

considerato che:

relativamente alle tipologie di intervento, gli investimenti hanno riguardato per il 86,2 per cento la realizzazione di opere pubbliche, per l'11,3 per cento l'acquisto di beni e servizi e per il 2,5 per cento contributi in conto capitale a imprese;

in relazione alle riforme abilitanti, oltre al rafforzamento della *governance* per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e all'attuazione della riforma della disciplina degli appalti pubblici, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nel corso dell'anno 2022 ci si attende la realizzazione di due ulteriori riforme riguardanti la semplificazione del processo di pianificazione strategica portuale e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*;

inoltre, nel quadro generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

a tal proposito, nella prospettiva di garantire una più equa e razionale ripartizione delle risorse del PNRR da impiegare per investimenti sui territori dell'intero Paese previsti, risulta opportuno migliorare ed integrare il criterio distributivo basato sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale

(Ivsm), per la ripartizione delle risorse con parametri territorialmente idonei a garantire una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, nell'ottica di utilizzare criteri che tengano conto, in via principale e nel caso di insufficienza di risorse, del merito di tutti i progetti presentati,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI e in considerazione del fatto che RFI ha un ruolo preponderante nell'allocazione delle risorse previste dal PNRR in ambito infrastrutturale, prevedere in sede parlamentare un tempestivo e periodico monitoraggio dell'impiego di tali cospicue risorse attraverso un piano di audizioni semestrali nelle Commissioni parlamentari competenti;

garantire la prosecuzione di un monitoraggio costante delle variazioni nei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, al fine di predisporre in tempo utile adeguate misure volte a mitigarne gli effetti e di stanziare le necessarie risorse, valutando altresì di prevedere un meccanismo di revisione dei prezzi anche per il settore dei servizi e delle forniture, sia in ambito pubblico che privato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 359

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO IPPODROMI, DI FEDERIPPODROMI E DELL'UNIONE NAZIONALE IPPODROMI (UNI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 360

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CONTADINE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

Plenaria**223^a Seduta***Presidenza del Presidente***VALLARDI**

La seduta inizia alle ore 16.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti (n. 886)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), già condivisa in via informale con gli altri membri della Commissione.

Il presidente VALLARDI sottolinea come il testo presentato dovrebbe già tener conto delle osservazioni trasmesse al relatore dai commissari.

Interviene in discussione generale il senatore LA PIETRA (*Fdl*) chiedendo se sia possibile inserire nella risoluzione un passaggio relativo alla necessità di limitare la perdita di acqua potabile lungo la rete idrica per usi domestici.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che nella proposta presentata già si prevede un impegno da parte del Governo a destinare risorse per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti anche per quanto riguarda le reti domestiche. Ricorda inoltre che l'uso dell'acqua a fini idropotabili risulta in ogni caso prioritario nell'ambito della gestione delle risorse idriche.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico sia arrivato in un momento poco propizio per il mondo agricolo, già sottoposto a gravi tensioni per la scarsità di risorse idriche da usare in agricoltura. Precisa comunque che la proposta della Commissione non intende evitare l'applicazione della nuova disciplina bensì propone una deroga temporalmente limitata,

al fine di consentire agli operatori di adeguarsi più agevolmente alla nuova disciplina.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritiene che il passaggio dal concetto di deflusso minimo vitale a quello di deflusso ecologico sia in linea di principio condivisibile, in quanto si basa non soltanto sulla portata minima dei corsi d'acqua ma tiene conto più in generale di tutta la complessità ecologica dei territori coinvolti. Ciò premesso, va tuttavia considerato che il passaggio al deflusso ecologico in molte parti del territorio nazionale crea un irrigidimento della quantità di acqua prelevabile per usi agricoli; tale fatto si verifica peraltro in un periodo in cui, per un complesso di motivi, in molte parti del Paese vi è una eccezionale carenza di acqua ed è per questo che la transizione al nuovo sistema sta creando grosse preoccupazioni nel mondo agricolo. È importante pertanto l'operazione che viene portata avanti con la proposta di risoluzione, laddove si chiede di disporre di maggior tempo per poter valutare tutte le implicazioni sottostanti al passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico, prevedendo l'effettuazione di una serie di analisi e di approfondimenti diretti a valutare l'impatto del nuovo sistema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è proceduto ad incardinare il decreto-legge in esame. Fa quindi presente che le Commissioni 6^a e 10^a, che esaminano il testo in sede referente, hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 14 aprile prossimo.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) rimanda alla prossima settimana la presentazione di una proposta di parere da sottoporre all'esame della Commissione. Invita intanto i colleghi a trasmetterle eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del suddetto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore), di rappresentanti dell'Associazione Coordinamento Ippodromi, di Federippodromi e dell'Unione Nazionale Ippodromi (UNI), svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 886

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premesso che:

la definizione di «deflusso minimo vitale (DMV)» dei corsi d’acqua è stata introdotta nella legislazione italiana con la legge n. 183 del 1989. In particolare, l’articolo 3 comma 1, lettera *i*), individua, tra gli obiettivi dell’attività di programmazione, pianificazione ed attuazione, anche la «razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (...) garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi»;

con la direttiva 2000/60/ CE, Direttiva Quadro Acque, viene istituito il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e di risorse idriche, incentrato sugli obiettivi quali e quantitativi delle risorse idriche dell’Unione europea;

la Direttiva Quadro Acque è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, il Testo Unico Ambientale (TUA), che specificatamente alla Parte terza, Titolo III, CAPO II, «Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico», disciplina all’articolo 95 la pianificazione del bilancio idrico. Il comma 4 dell’articolo 95 del TUA prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e dispone che «tutte le derivazioni di acqua comunque in atto (...) sono regolate dall’autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici (...)»;

nel corso dell’evoluzione del quadro normativo sono stati compiuti interventi di adeguamento gestionale ed infrastrutturale per garantire l’osservanza alla legge n. 183 del 1989 e successivamente all’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1934, n.36 che delega alle Autorità di bacino e alle Regioni il compito di definire e aggiornare i bilanci idrici, adottando le opportune misure di pianificazione dell’economia idrica, e al decreto legislativo n. 152 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.152 del 2006;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del luglio 2004 sono state dettate le linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV rappresenta «la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali»;

il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea (*Blueprint*), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque ha successivamente rivisto il quadro normativo comunitario, affiancando al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico (DE) come «il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari». Il *Blueprint* ha evidenziato, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali e, a tal fine, la Commissione europea ha sviluppato e pubblicato nel 2015 le linee guida «*CIS guidance document n°31 – Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*»;

con il decreto della Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30/STA/2017 si è dato seguito all'«Approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE». In particolare l'articolo 2 specifica che le Autorità distrettuali di bacino, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva in parola, devono individuare degli approcci metodologici per la determinazione del deflusso minimo vitale;

con il decreto direttoriale vengono forniti alle Autorità di bacino distrettuali nuovi criteri per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il DMV;

il decreto n. 30/STA/2017, infatti, insieme al decreto direttoriale n. 29/STA/2017 sulle «Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche», emanati dall'allora Ministero dell'ambiente, in accordo con la Commissione europea, rappresentano uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua, superando alcuni limiti delle metodologie di calcolo per il deflusso minimo vitale che non consideravano adeguatamente alcuni aspetti, tra cui la dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d'acqua, la necessità di evidenziare le correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici, nonché l'opportunità di ridurre l'eterogeneità delle formule di calcolo, che rischia di comportare

valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei anche all'interno di uno stesso distretto idrografico,

considerato che

alla luce delle emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, dovute ampiamente agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, da cui deriva il *trend* in aumento della temperatura terrestre, il verificarsi di sempre più frequenti eventi meteorologici estremi e poco prevedibili da cui derivano prolungati periodi di siccità alternati a intense precipitazioni, spesso con effetti devastanti per i territori, si mette in evidenza l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

la drammatica situazione di siccità che dall'autunno scorso ha colpito i più importanti bacini idrologici del Paese, aggravata in alcune aree dalla scarsità idrica del 2021, si somma alla preoccupante assenza di riserve idriche di rilievo nei bacini lacustri, di accumulo ed idroelettrici. Le previsioni a medio/lungo termine dell'ECMWF (*European Center Medium-range Weather Forecast*), supportato dal programma Copernicus dell'ESA, indicano una primavera ed una estate 2022 con una probabilità elevata di anomalia negativa di precipitazioni (circa meno 15 per cento nella media). Dal quadro meteorologico non pare probabile si possa sperare in un ristoro delle risorse idriche, così come non si può sperare in un ripristino dei livelli lacustri ad opera dello scioglimento nivale, visto lo scarso manto nevoso misurato ad oggi;

la deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva deflussi ecologici), adottata dall'Autorità di bacino dell'Appennino centrale in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA/2017, riconosce i casi di particolare necessità che possono determinare o rischiare di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi, e riconosce per tali situazioni la necessità di richiedere o prevedere discipline o deroghe da parte delle Regioni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione e negli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. Diversamente dalle deroghe temporanee al deflusso ecologico, i casi particolari rappresentano la possibilità di individuare modalità differenti per la definizione e la gestione del DE, nelle situazioni dove si ritenga necessaria la salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari/prioritari, indipendentemente dal livello di disponibilità e severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;

il passaggio verso la nuova metodologia di calcolo comporterà un rilevante impatto sulle derivazioni che, al di là dell'andamento climatico, potranno subire delle rilevanti restrizioni tali da comportare un possibile mancato soddisfacimento dei fabbisogni irrigui dell'intero territorio, con inevitabili ricadute anche sul comparto industriale e dell'artigianato;

occorre dunque procedere ad un attento monitoraggio e ad un'attività di raccolta dati, ritenendo inoltre utile, in un quadro di bassa preve-

dibilità e in continua evoluzione, continuare con le sperimentazioni, per consentire di ottimizzare la gestione rispetto a necessità ambientali/esigenze d'uso/opportunità fruttive/valenze locali del territorio, investendo per il miglioramento della gestione di tutti gli utilizzi (agricoltura, idropotabile, idroelettrico, produzione beni e servizi, etc.) e l'innovazione tecnologica, nonché la migliore integrazione delle necessità di protezione ambientale, di garanzia della tutela integrata quali-quantitativa dei corpi idrici e di razionale e sostenibile utilizzo delle risorse idriche soprattutto per il comparto agricolo;

la Commissione europea sta lavorando ad un pacchetto di misure straordinarie per affrontare l'incessante aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, il quale dovrebbe comportare l'impiego della riserva di crisi della PAC per una somma di circa 500 milioni, di cui 50 milioni circa saranno destinati all'agricoltura italiana. Le misure consentiranno all'Italia di aumentare rapidamente la produzione nazionale di mais e grano, facendo recuperare alla coltivazione circa 1 milione di ettari, per effetto della deroga all'obbligo di mettere una parte dei terreni a riposo. Lo sforzo di compensare il costo dell'energia, a fronte di un aumento delle superfici coltivate, potrebbe perdere di efficacia in conseguenza della riduzione delle quote di energia rinnovabile prodotte. In particolare, l'idroelettrico ha già sofferto di un minore produzione del 51 per cento rispetto al febbraio 2021 a causa della siccità. Condizioni di scarsità idrica, dove si applichi un deflusso ecologico non correttamente definito, possono facilmente replicare le condizioni di siccità naturale;

in conseguenza del complesso quadro descritto nelle premesse, pur nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure necessarie per consentire una deroga dell'applicazione del deflusso ecologico per un periodo di almeno tre anni, e a garantire nel medesimo arco temporale la realizzazione di attività di analisi e di studi socioeconomici per l'individuazione di interventi, anche strutturali, volti a preservare la sicurezza alimentare della popolazione e la tenuta del sistema economico del Paese, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale, in vigore fino allo scorso anno;

a sostenere ed intensificare, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, la sperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica, la quale, in atto da alcuni anni in diversi bacini idrologici italiani, ha fornito risultati incoraggianti se pur parziali, al fine di evitare l'applicazione prematura di uno schema di deflusso ecologico definito sulla base di una metodica non ancora completamente condivisa e verificata;

a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici, supportati da

adeguate risorse, per dare seguito all'applicazione del DE come componente del piano di bacino, per via delle forti interconnessioni con la quasi totalità delle attività socioeconomiche che insistono sui territori interessati, le quali generano inevitabilmente un numero molto elevato di possibili impatti negativi e disequilibri che necessitano di un compromesso tra le parti sociali difficili da valutare nel breve periodo;

ad assicurare che la transizione dal DMV al DE sia accompagnata da una valutazione esatta delle portate in alveo e una analisi di dettaglio ed a scala di sottobacino degli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare, dell'effettiva probabilità di successo agendo solo sulle portate considerandole il fattore pressorio determinante e non prendendo in carico le modificazioni del sistema acqua/atmosfera e del bioma ad esso connesso, della possibilità di operare una gestione dinamica del DE in alveo utilizzando infrastrutture e sistemi di *governance* che operino una riduzione del disturbo antropico ed un aumento della resilienza dell'ecosistema fluviale;

a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi necessaria al compimento della transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico;

ad adottare una strategia per una regolamentazione dei consumi idrici che miri:

– nell'immediato alla realizzazione di opere di captazione per la riduzione dei prelievi in falda, all'aumento del rilascio idrico degli invasi dei bacini idrici, valutando anche di intervenire sugli usi domestici attraverso interventi volti al risparmio idrico e conseguentemente anche energetico;

– nel medio e lungo periodo all'adozione di sistemi compensativi di implemento dei consumi tali da consentire la realizzazione di micro-oasi per la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le crisi idriche ed alla destinazione di idonee risorse finanziarie per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti con lettura automatica dei consumi, l'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici e la realizzazione di nuovi.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria**219^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 108 emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Riferisce tuttavia che sono state avanzate richieste di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si associa a tale richiesta, chiedendo di fissare il nuovo termine a maggio, data la sovrapposizione con altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) prende atto della esigenza da più parti pervenuta, sottolineando tuttavia la necessità di non protrarre troppo nel tempo la discussione.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base. Il nuovo termine è fissato a martedì 3 maggio, alle ore 16.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.

Su richiesta del senatore COLLINA (*PD*), il quale riferisce che sono in corso interlocuzioni all'interno del proprio Gruppo in relazione al testo adottato a base dell'esame, il PRESIDENTE ipotizza di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene quindi di posticipare alle ore 12 di giovedì 5 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando di aver inserito indicazioni puntuali con riferimento alle missioni e alle componenti delle amministrazioni di competenza. Fa presente peraltro che lo schema di parere sarà messo in votazione nella seduta già convocata giovedì 7 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente GIROTTO comunica che il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 7.21 in un testo 2; la senatrice Sbröllini ha riformulato l'emendamento 11.7 in un testo 2; il senatore Manca ha riformulato l'emendamento 16.0.2 in un testo 2; la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.25 in un testo 2; la senatrice Conzatti ha riformulato l'emendamento 20.2 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.

Rende noto altresì che è stato ritirato l'emendamento 3.21.

Prosegue l'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sottolineando le peculiarità delle Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto attiene alle concessioni idroelettriche, disciplinate dallo Statuto di autonomia. Paventa dunque il rischio di effetti distorsivi rispetto alla normativa prevista a livello nazionale e dunque sollecita un riallineamento dei termini.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) domanda se sia possibile tenere ulteriormente aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ipotizza di mantenere aperta la fase dell'illustrazione fino a giovedì 7 aprile, a conclusione della quale pronuncerà la declaratoria di improponibilità e inammissibilità.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, nel prendere atto delle prerogative presidenziali in tema di improponibilità e inammissibilità, riterrebbe utile concludere l'illustrazione degli emendamenti e passare alle successive fasi dell'*iter*, anche in relazione al lavoro che stanno compiendo le amministrazioni interessate dal provvedimento.

Il PRESIDENTE, non essendoci obiezioni né ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Ricorda quindi che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 126-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di improponibilità per materia degli emendamenti, nonché la necessità che le proposte emendative recanti

nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, riferisce di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, ricorda che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Si deduce dunque che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, rammenta le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, come definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e la tutela dei consumatori. Puntualizza altresì che gli strumenti che la legge n. 99 del 2009 individua sono le deleghe al Governo, l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, le disposizioni recanti i principi fondamentali, le norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Alla luce di tale contesto, dichiara di aver ritenuto dunque proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non ha ritenuto invece proponibili quelle proposte prettamente di natura fiscale o agevolativa né quelle di sostegno contingente legate alla pandemia da COVID-19, in quanto non connesse alle summenzionate finalità.

Dichiara dunque improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 3.0.6; 3.0.8; gli identici 5.0.1 e 5.0.2; 6.106; 9.0.3 (già 24.0.4); 9.0.1; 9.0.2; 10.0.1; 10.0.3; 10.0.5; 10.0.6; 11.0.6; 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4, sostanzialmente identici; 12.0.6; 12.0.7; 12.0.9; 12.0.10; 12.0.11; 13.0.1 limitatamente al comma 1; 13.0.5; 13.0.6; 13.0.7; 14.0.3; 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.6 limitatamente al capoverso «Art. 16-*bis*», sostanzialmente identici; 17.0.2 (testo 2); 17.0.3; 18.0.1; 18.0.7; 18.0.9; 18.0.10; 18.0.14; 18.0.15; 18.0.16; 18.0.18; 18.0.17; 18.0.19; 18.0.20; 18.0.21; 18.0.22; 18.0.23; 18.0.25; 18.0.26; 18.0.27; 19.0.2; 20.0.1; 21.0.3; 21.0.4; gli identici 22.0.2 e 22.0.3 (già 4.0.1); 23.0.1; 24.13; 24.14; gli identici 24.15, 24.16 e 24.17; 24.0.1 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2; 24.0.5; gli identici 25.3, 25.4 e 25.5; 26.0.1; 26.0.2; 26.0.4; 26.0.5; gli identici 27.0.2 e 27.0.3; gli identici 27.0.4 e 27.0.5; 27.0.7; 27.0.8; 27.0.12; 27.0.13; 27.0.14; 27.0.15; 27.0.16; gli identici 27.0.18 e 27.0.19; 27.0.21; gli identici 27.0.22 e 27.0.23; 27.0.26; 31.0.1; 31.0.2; 32.0.1 limitatamente alla

lettera *b*); 32.0.2; 32.0.3; 32.0.4; 2.0.1000/159; gli identici 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Dichiara altresì improponibili le proposte: 2.0.1, 5.39, 23.0.5, 23.0.6, in quanto prive dei requisiti costituzionali della delega legislativa; 10.0.4, gli identici 11.0.13 e 11.0.14, 21.0.2, 25.0.4 limitatamente al comma 5, 27.0.24, 27.0.25, in quanto modificano disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge; sono inammissibili le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso «1-ter», in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.

Considerata la natura di collegato, comunica che saranno inoltre inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio esprimerà parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, segnala che l'emendamento 32.2 prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, su cui si riserva di compiere un approfondimento.

Il relatore COLLINA (*PD*) richiama i casi di nomine parlamentari dei vertici di alcune istituzioni, segnalando quanto il parere delle Commissioni parlamentari finisca per diventare particolarmente incisivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La 10^a Commissione,
esaminato per le parti di competenza l'atto in titolo,
premessi che:

il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

l'erogazione delle rate del PNRR è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure; la relazione ricorda che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme. Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme previste dal PNRR per l'anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari;

la seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungimento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungimento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate;

considerato che alcuni traguardi già conseguiti nel 2021 dalle Amministrazioni di riferimento proseguiranno anche negli anni successivi e che restano ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021;

rilevato criticamente che sul portale governativo del PNRR, Italia domani, vi è una «documentazione allegata» alla relazione, distinta per Ministero, nella quale sono indicate anche le riforme in itinere e/o previste nell'anno 2022, che tuttavia non è stata formalmente trasmessa alle Camere;

tenuto conto delle audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti, svolte in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e Cingolani, svolta in sede riunita con le Commissioni 5^a, 13^a e 14^a del Senato;

per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci le misure proposte, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero dello sviluppo economico:

1.1 – M1C2 – Investimento 1 – Transizione 4.0. Nell'ambito di tale investimento, è stato istituito il Comitato scientifico per la valuta-

zione dell'impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0, chiamato a elaborare una metodologia di valutazione al fine di redigere un rapporto intermedio al 2024 e uno finale al 2026. In proposito, si reputa necessario conoscere la metodologia adottata dal Comitato e gli esiti di tale attività di monitoraggio;

1.2 – M1C2 – Investimento 5.2. – Competitività e resilienza delle filiere produttive. Lo strumento principale è rappresentato dai contratti di sviluppo, rispetto ai quali il Ministro Giorgetti ha sottolineato l'esigenza di collegare gli interventi a favore delle singole imprese in una logica più compiuta che ne valuti i riflessi per l'intera filiera di riferimento, con particolare attenzione ai profili di innovazione e di avanzamento tecnologico senza trascurare l'impatto sotto l'aspetto occupazionale. In proposito, preso atto con favore che con decreto direttoriale 25 marzo 2022 sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura in esame, e considerato che nella relazione si prevede che al 2023 siano firmati 40 contratti di sviluppo, si auspica un effettivo rafforzamento delle funzioni di indirizzo del Ministero e di monitoraggio periodico sull'attività istruttoria svolta da INVITALIA;

1.3 – M1C2 – Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 – Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma. Si reputa utile conoscere gli esiti della consultazione pubblica in vista della trasmissione alle Camere del disegno di legge di riforma del codice italiano della proprietà industriale. In proposito, se ne auspica una celere presentazione in Parlamento, tenuto conto che entro settembre 2023 è prevista l'approvazione della riforma;

1.4 – M2C2 -Investimento 5.4. Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica – L'investimento prevede la creazione di un *Green Transition Fund* (GTF), gestito da *CDP Venture Capital* e dotato di 250 milioni di euro, per il quale si sollecita la stipula del relativo accordo finanziario;

1.5 – M4C2-10 Investimento 2.1 – IPCEI (*Important Project of Common European Interest*). Tenuto conto che l'obiettivo della misura è integrare il Fondo IPCEI con risorse aggiuntive per nuovi progetti, si sollecita il rifinanziamento dello strumento, che riveste un'importanza cruciale, anche per la possibilità di superare i limiti ordinari sugli aiuti di stato;

1.6 – in generale, si sollecitano adeguate misure per sostenere la filiera dell'automotive, anche attraverso azioni coordinate sul lato sia della domanda, che dell'offerta;

2. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero del turismo:

2.1 – M1C3 – Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale. Il Ministero del turismo, nell'ambito delle attività progettuali finalizzate alla realizzazione di una piattaforma che consenta il collegamento dell'intero

ecosistema turistico ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulle «Linee Guida sull'interoperabilità tecnica e la gestione delle Application Programming Interface (API)». Al riguardo, si sollecita la rapida messa a sistema del nuovo portale del turismo digitale;

2.2 – M1C3 – Investimento 4.2 – Agevolazioni per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica imprese turistiche. Considerata l'avvenuta stipula del funding agreement tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per la costituzione e la gestione del Fondo di Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» si sollecita il conseguente trasferimento al Fondo di 350 milioni di euro;

2.3 – M1C3 – Investimento 4.2 – Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo. Essendo stato definito lo schema di politica di investimento del Fondo di garanzia PMI – sezione speciale turismo, si reputa necessario conoscere le tappe successive di operatività del Fondo medesimo, considerato che l'obiettivo al 2025 è il sostegno di almeno 11.800 imprese;

2.4 – M1C3 – Riforma 4.1 – Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. Si raccomanda un adeguato sostegno delle iniziative legislative parlamentari in tema di guide turistiche (AA.SS. 1921 e 2087), attualmente all'esame della Commissione, per le quali è stato adottato un testo unificato quale testo base;

3. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero della transizione ecologia, per le parti di interesse:

3.1 – M2C3 – Investimento 2.1 – Rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Si raccomanda, nell'ambito delle azioni per la rapida conversione energetica del parco immobiliare, di procedere speditamente negli interventi di riqualificazioni profonde e di trasformazione in «edifici ad energia quasi zero» (nZEB), anche tenuto conto dell'assegnazione al Ministero della transizione ecologica di 13,95 miliardi di euro, dei quali 10,255 miliardi per progetti già in essere e i restanti 3,695 miliardi per nuovi progetti, che dovranno essere utilizzati per realizzare, entro giugno 2023, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 12 milioni di mq e di almeno 1,4 milioni a fini antisismici. Si auspica sia altresì rispettato l'obiettivo finale di realizzare, entro dicembre 2025, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 32 milioni di mq e di almeno 3,8 milioni a fini antisismici. Con riferimento agli effetti derivanti dal decreto-legge cd. correttivo del *superbonus* e dal decreto ministeriale riguardante la fissazione di costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si ritiene necessario, al fine di non rischiare un forte rallentamento nell'utilizzo dello strumento agevolativo, ampliare la platea dei cessionari, tenuto conto che le banche e gli intermediari finanziari mostrano già, dopo i primi 3 mesi del 2022, importanti segni di saturazione, con il conseguente rischio che, a breve, diventi impossibile per cittadini e imprese che hanno effettuato i lavori cedere il relativo credito. Inoltre, ri-

sulta urgente, che l'agevolazione relativa al cd. *superbonus* per gli interventi effettuati da privati su edifici unifamiliari possa essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, anche per coloro che non abbiano completato il 30 per cento dei lavori al 30 giugno 2022 (il cd. SAL). Infine, data l'importanza di favorire velocemente un diffuso efficientamento energetico del maggior numero possibile di edifici, si sollecita un'attenta valutazione della possibilità di estendere il *superbonus* anche alle imprese che desiderino efficientare immobili di loro proprietà;

3.2 – M2C2 – Investimento 1.1 – Sviluppo agro-voltaico. L'articolo 11 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ha introdotto, per l'incentivazione degli impianti agro-voltaici, un limite del 10 per cento di superficie occupabile dai predetti impianti sul totale della superficie a destinazione agricola delle aziende agricole. La limitazione individuata dalla disposizione riguarderebbe anche lo sviluppo del cd. agro-voltaico con il rischio di influenzare negativamente l'efficacia degli investimenti e l'impiego delle risorse individuate dal PNRR. Si auspica una revisione della citata norma, attualmente all'esame della Camera dei deputati, al fine di favorire l'impiego dell'agro-voltaico sui terreni agricoli senza limitazioni di utilizzo, così come precedentemente previsto. Si ritiene infatti che, al fine di garantire la gestione efficiente e corretta delle risorse sull'agri-voltaico e la giusta remunerazione degli investimenti, sia necessario garantire la cumulabilità dei contributi stanziati dalle risorse del PNRR con il meccanismo delle aste di incentivazione per le energie rinnovabili legato alla produttività dell'impianto. In tal modo, risulterebbe possibile incoraggiare una corretta gestione nella vita utile degli impianti garantendone l'efficienza della produzione. Risulta inoltre necessario che il Ministro della transizione ecologica adotti al più presto il decreto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, volto a disciplinare le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, inclusa la realizzazione di impianti agrivoltaici, tenuto conto che i novanta giorni previsti risultano scaduti in data 15 marzo 2022;

3.3 – M2C2 – Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo. Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è stato istituito un tavolo di confronto con le Regioni, avente l'obiettivo di attribuire allo stesso la responsabilità operativa ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse tra le Regioni, si ritiene che la gestione dei fondi stanziati, per meglio aderire ai principi di efficacia ed efficienza, debba prevedere il coinvolgimento dei predetti enti attraverso una gestione centralizzata che coinvolga le strutture competenti come GSE o CDP, nel rispetto del vincolo del 40 per cento dell'impiego delle risorse destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale modalità di gestione permetterebbe di superare il rischio di problematiche nell'applicazione e nell'utilizzo dei fondi nelle Regioni che dovessero risultare meno virtuose in tale ambito. Infine, anche per la promozione delle comunità energetiche

e dell'auto-consumo, risulta necessario garantire l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 14 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenuto conto che, come già anticipato in precedenza, i novanta giorni previsti in norma risultano scaduti in data 15 marzo 2022. Ai fini di una efficace allocazione delle risorse si segnala, inoltre, che occorrerebbe valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti;

3.4 – M2C2 – Riforma 3.1 – Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno. Durante la sua audizione il ministro Cingolani ha manifestato la volontà di introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde; in merito si sollecita l'adozione delle misure necessarie, allo stato in via di approfondimento con il Dicastero dell'economia e delle finanze;

3.5 – M2C2 – Investimento 3.1 – Produzione di idrogeno in siti dismessi – M2C2 Investimento 3.2 – Utilizzo dell'idrogeno nei settori hard to abate – Con riferimento all'investimento 3.1, preso atto delle informazioni rese dal Ministro durante l'audizione circa le risposte alle manifestazioni di interesse e ai settori coperti, si auspica l'adozione in tempi rapidi del decreto ministeriale relativo ai progetti da finanziare. In merito, si auspica che – anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero dello sviluppo economico – si giunga presto all'individuazione dei progetti finanziabili;

3.6 – M2C2 – Investimento 2.1. Rafforzamento smart grid. M2C2 – Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti. M2C3 – Investimento 3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. Quanto all'investimento 2.1, l'obiettivo è di aumentare la quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione e promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi. Si sollecita la pubblicazione del bando per la presentazione delle richieste, dato che nel quarto trimestre del 2022 si prevede l'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete. Analogamente per l'investimento 2.2, considerato che nel quarto trimestre 2022 si prevede l'aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico, e per l'investimento 3.1, per il quale entro il secondo trimestre 2022 dovrebbe essere emanato il bando relativo alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, in termini di clienti forniti;

3.7 – M2C3 – Riforma 1.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico. Questa riforma prevede di affiancare a misure di carattere economico anche misure volte a superare le barriere non economiche che riducono le scelte di investimento in interventi di riqualificazione energetica degli edifici o che rallentano l'esecuzione dei lavori. Entro aprile è previsto il lancio del portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici, su cui sta lavorando anche ENEA. Si ritiene che debbano rientrare in questo intervento anche azioni di formazione delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini sulle potenzialità in tema di efficientamento energetico;

4. in via generale, anche a fronte degli sforzi compiuti dalle amministrazioni di settore:

4.1 – si reputa necessario un adeguato coordinamento con la Commissione europea in occasione del vaglio delle misure nazionali relative ad aiuti di Stato, al fine di ridurre i tempi di attesa;

4.2 – tenuto conto del ruolo cruciale dell’Autorità nazionale anticorruzione nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presìdi di legalità, si segnala l’opportunità di attivare forme di collaborazione e coordinamento con ANAC al fine di fornire, per quanto di competenza, i necessari chiarimenti sulla normativa vigente relativi ad interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 7.****7.21 (testo 2)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «legge 24 aprile 2020, n. 27», *aggiungere le seguenti:* «ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», *aggiungere le seguenti:* «e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», *con le seguenti:* «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

Art. 11.**11.7 (testo 2)**

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il

relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato.

1-*ter*. Le sanzioni di cui al comma 1-*bis* sono irrogate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

Art. 16.

16.0.2 (testo 2)

MANCA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

Art. 18.**18.25 (testo 2)**

CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.».

Art. 20.**20.2 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 20.***(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)*

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni.».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

307^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di INAPP, il professor Sebastiano Fadda, presidente, e, in rappresentanza di CEDEFOP, il dottor Antonio Ranieri, Head of Department for VET and Skills.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web-TV* canale 6 e su *YouTube* canale 6 per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di INAPP e CEDEFOP

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 marzo.

La presidente MATRISCIANO introduce l'odierna audizione.

Ha quindi la parola il professor FADDA.

Successivamente interviene il dottor RANIERI.

La senatrice CATALFO (*M5S*) pone un quesito, al quale risponde il dottor RANIERI.

Un ulteriore quesito è posto dalla senatrice DRAGO (*FdI*).

Il dottor RANIERI interviene in risposta.

La presidente MATRISCIANO esprime alcune considerazioni conclusive e, infine, dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE D'ALBO DEI PODOLOGI E DEL NETWORK PLACE INNOVAZIONE BIOMEDICA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (N. 569)

Plenaria

295^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra lo schema di parere – favorevole, con raccomandazioni – pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia che le numerose raccomandazioni introdotte nello schema di parere rendono manifesta la necessità, largamente avvertita, di un aggiornamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (SSN). Formula l'auspicio che le Camere siano adeguatamente coinvolte nel processo di attuazione della «territorializzazione» del sistema sanitario.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dà atto alla relatrice di aver correttamente recepito le indicazioni scaturite dal dibattito, anche se a suo avviso occorrerebbe sottolineare, nello schema di parere, anche l'importanza di assicurare una raccolta omogenea dei dati nell'ambito del nuovo sistema di assistenza territoriale. Esprime apprezzamento per la raccomandazione sull'invio dei piani regionali alle competenti Commissioni parlamentari e segnala la necessità che vi sia un monitoraggio attento e costante sulla successiva fase attuativa. Annuncia che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa proprie le considerazioni della senatrice Binetti in merito al necessario coinvolgimento delle Camere nella revisione dell'assetto del sistema sanitario. Reputa in larga parte condivisibili le raccomandazioni inserite nello schema di parere, anche se a suo giudizio occorrerebbe dare maggiore risalto a questioni fondamentali, come la prevenzione cardiovascolare e oncologica e il recupero del cosiddetto arretrato sanitario, che ammonta ormai a circa 20 milioni di prestazioni. Esprime l'avviso che il Governo dovrebbe essere chiamato a riferire sul seguito dato alle raccomandazioni della Commissione. In conclusione, dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto d'astensione.

Il senatore MAUTONE (*M5S*), considerato anche l'apprezzabile lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole. Richiama l'attenzione su alcune problematiche a suo giudizio cruciali, come il recupero dell'arretrato ospedaliero, che dovrebbe accompagnare la riforma dell'assistenza territoriale; il ridisegno della medicina generale, per ciò che concerne la formazione e il rapporto con il Servizio sanitario nazionale; l'istituzione urgente di centri per la cura del cosiddetto *long Covid*; l'ottimale e omogenea distribuzione sul territorio delle Case di comunità.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, si sofferma brevemente sulla portata dello schema di parere, che fornisce, grazie alle raccomandazioni redatte dalla Relatrice, contributi per il superamento delle rilevate criticità nell'attuazione della missione 6 del PNRR. Suggestisce con l'occasione di promuovere, per la normalizzazione e il rafforzamento del SSN, iniziative condivise e unitarie anche come Commissione, che fungano da stimolo al Governo per coniugare sostenibilità e rafforzamento del SSN e sostenere le Regioni gestionalmente e funzionalmente in occasione della conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e dell'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Osserva infatti che il DL 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non ha neppure preso in considerazione, per la parte afferente alla sanità, il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia, da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico, che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture. Ciò non consente di colmare né le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali, che ostano al rafforzamento delle attività di prevenzione, al recupero dei ritardi nelle cure «no Covid» e al potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al cosiddetto «DM 71». Auspica, infine, che le sollecitazioni dedotte nello schema di parere per superare il deficit strutturale in materia di controlli possano essere l'occasione per adeguare il dettato normativo in materia di accreditamento e convenzionamento e per riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse, sia di parte corrente che per investimenti, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo di efficace contrasto di inapproprietezze, sprechi e disfunzioni.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), tenuto conto degli spunti emersi nel corso delle dichiarazioni di voto, presenta e illustra un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato), nel quale la lettera *i*) è integrata con il riferimento alla necessità di assicurare una raccolta omogenea dei dati. Quanto al problema delle liste d'attesa, pur ravvisandone la rilevanza, esprime il convincimento che non sia questa la sede per affrontarlo in maniera articolata ed organica.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato nel nuovo testo poc'anzi presentato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza, prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone (co. 1, lett. a); la concessione, per un massimo di 60.000 persone, di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (co. 1, lett. b); un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (co. 1, lett. c). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

Più in dettaglio, il citato comma 1, lettera c), riconosce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei «richiedenti e titolari della protezione temporanea», per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve essere definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022.

Sul punto la relazione tecnica chiarisce che la disposizione copre il costo dell'assistenza sanitaria in modo che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria.

L'articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

La finalità della norma, secondo quanto si desume dalla relazione di accompagnamento, è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in

fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate.

Le suddette strutture sanitarie, in base all'articolo in esame, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

Viene infine previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione. Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dal richiamato articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO N. 1055

La 12^a Commissione,

esaminato il documento in titolo;

udito il Ministro della salute nella seduta dello scorso 2 marzo, in sede di Commissioni riunite 5^a, 12^a e 14^a;

considerato che:

il documento rappresenta la prima relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle relazioni semestrali previste dalla disciplina nazionale vigente in materia;

il documento concerne, in modo particolare, gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento;

la suddetta prima rata semestrale è correlata a 51 traguardi od obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021, e consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi (da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia; l'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro);

l'Italia, secondo quanto risulta dal documento, ha conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre 2021;

il PNRR ha posto, per la scadenza del 31 dicembre 2021, un unico traguardo di competenza del Ministero della salute, consistente nell'adozione del piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica. Il traguardo in oggetto è iscritto nella missione 6, componente 2, rubricata «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale», all'interno dell'investimento n. 1.1, relativo all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

il traguardo predetto deve considerarsi raggiunto, secondo quanto si desume dal documento, in virtù dell'approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva;

esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole,

con le seguenti raccomandazioni, riferite al processo di attuazione della Missione 6 Salute e in particolare alla Component 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale:

a) considerate le carenze esistenti in materia di controlli – tenuto conto che questi ultimi non si possono limitare alle sole previsioni del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di natura essenzialmente formale e procedimentale –, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti relativi alla Missione 6, che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

b) posto che gli obiettivi della Missione 6 non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di riorganizzazione gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre nella legislazione correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente dedicata alle attività di prevenzione, di recupero dei ritardi delle patologie diverse dal Covid-19 e delle cure territoriali e domiciliari. Fra le misure da prendere in considerazione, in tale ambito, si richiama l'attenzione sulla valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio sanitario nazionale;

c) si valuti l'opportunità di definire con maggiore precisione gli obiettivi della Missione 6 in tema di fascicolo sanitario elettronico, Case di comunità e spostamento dell'asse dell'assistenza dall'ospedale al territorio, obiettivi di cui si ritiene condivisibile l'impianto;

d) le regioni e province autonome sono chiamate a presentare i piani regionali (contenenti i piani di azione, per ciascuna linea di investimento, volti al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi) entro il 28 febbraio 2022. Tali piani regionali costituiscono parte integrante del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che dovrà essere sottoscritto, tra il Ministero della salute e l'ente territoriale, entro il 31 maggio 2022, a pena di revoca delle risorse assegnate. Appare opportuno che detti piani di azione siano posti nella disponibilità delle competenti Commissioni parlamentari, per le valutazioni e le iniziative di competenza;

e) si valuti l'opportunità di garantire una riforma delle disposizioni in materia di medici di medicina generale assicurando, nel contempo, un aggiornamento del percorso formativo specialistico specifico per medici di comunità e delle cure primarie finalizzato alla valorizzazione degli stessi in coerenza con gli *standard* previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale;

f) nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, si colga l'occasione per disciplinare tutte le funzioni attribuite ai Distretti ed ai Dipartimenti della Prevenzione, non solo per evidenti ragioni di razionale connessione fra tutti servizi territoriali, ma anche per la necessità di strutturare con la necessaria gradualità la rete territoriale, sottoposta allo

stress test della pandemia con esiti di grave inadeguatezza in particolare nella sorveglianza sanitaria, nella tutela della salute mentale, nell'area delle dipendenze, degli anziani non autosufficienti, dei disabili, della neuropsichiatria infantile;

g) si valuti la necessità di rivedere e aggiornare al più presto il tariffario delle prestazioni, considerando che la priorità della sanità è la qualità del servizio e la riduzione dei tempi di attesa dei cittadini;

h) si consideri la necessità di rimuovere i tetti di spesa per il personale del SSN, che impediscono di far funzionare con efficacia i servizi potenziati sul versante strutturale;

i) si valuti l'opportunità di definire un modello organizzativo unitario tra l'assistenza domiciliare di base, assicurata nella Casa della comunità, e le cure domiciliari integrate (di primo, secondo e terzo livello), garantite in *setting* assistenziali esterni alla Casa della comunità, al fine di garantire continuità di cura e assistenziale per i pazienti;

j) gli assetti organizzativi dei Distretti e delle Case della comunità indicano ruoli marginali per i Comuni singoli o associati, mentre è necessario non solo valorizzare ciò che le vigenti norme prevedono nel campo dei poteri dei Sindaci, ma anche prevedere ulteriori ambiti in cui attribuire nuovi e più ampi poteri alle autonomie locali, che vanno pienamente coinvolte nella *governance* dell'assistenza territoriale, che peraltro dovrebbe essere caratterizzata dalla più marcata integrazione fra sociale e sanitario;

k) si consideri la necessità che le regioni, nel rispetto delle loro competenze e tenuto conto delle iniziative già adottate, siano tenute a indicare, nei piani operativi contenenti i piani di azione volti all'individuazione dei siti ove saranno istituite le Case della comunità, anche le conseguenti misure concernenti la riorganizzazione e la dotazione dell'organico; nonché a valutare l'opportunità di prevedere un'articolazione organizzativo-funzionale (Distretto – AFT – Case della comunità *spoke*) che tenga coerentemente conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente;

l) si consideri la necessità, anche nell'ambito della prossima adozione del cosiddetto «DM 71» di riordino dell'assistenza sanitaria territoriale, e in coerenza con il PNRR, di configurare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonei, anche per l'assistenza psicologica di base e la psiconcologia, con rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali;

m) si consideri la necessità, in funzione dei percorsi diagnostico terapeutici di *follow-up* per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome «long covid», di prevedere centri di riabilitazione, anche presso le Case di comunità *hub*, con la presenza di tutte le richieste figure professionali, tra cui i fisioterapisti;

n) si valuti la necessità di supportare il «DM 71» con idonei interventi legislativi, tenuto conto del quadro normativo vigente, anche al fine

di renderlo coerente con il PNRR, con il cosiddetto «DM 70» sugli *standard* ospedalieri e con i livelli essenziali di assistenza, affinché l'erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti nella rete di assistenza sanitaria territoriale avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità;

o) occorre, nell'ambito delle misure di potenziamento della medicina di territorio e dell'assistenza domiciliare previste dal PNRR, prestare particolare attenzione alla specificità delle necessità di cure specialistiche e di presa in carico multiprofessionale delle persone con patologie croniche complesse, in sintonia con quanto prescrive già il Piano Nazionale della Cronicità in una visione di aumento dell'invecchiamento della popolazione, ivi inclusi i pazienti con malattie rare e malattie oncologiche;

p) occorre, nelle prossime relazioni semestrali del Governo, dare conto del rispetto delle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia;

q) occorre prevedere l'istituzione di tavoli regionali permanenti istituzionali e multi-professionali, che includano rappresentanti delle professioni sanitarie e sociosanitarie ospedaliere e territoriali, per una costante condivisione di obiettivi e soluzioni organizzative che superino le criticità emergenti e rendano attuabile il nuovo modello di sanità secondo il DM71 e il PNRR, nel rispetto delle professionalità, formazione, competenze, e abilitazioni;

r) occorre valutare, con i prossimi interventi normativi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle misure già adottate, la possibilità di superare la cosiddetta «gobba pensionistica» e «l'imbuto formativo» dei professionisti della sanità quali medici specialisti, infermieri, medici di medicina generale e altri professionisti sanitari coinvolti nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza domiciliare e ospedaliera, sia attraverso un aumento delle disponibilità di accesso ai corsi di formazione universitaria sia, all'atto della definizione imminente del Documento di economia e finanza (DEF), con la previsione di adeguate risorse per una valorizzazione economica delle predette professioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055

La 12^a Commissione,

esaminato il documento in titolo;

udito il Ministro della salute nella seduta dello scorso 2 marzo, in sede di Commissioni riunite 5^a, 12^a e 14^a;

considerato che:

il documento rappresenta la prima relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle relazioni semestrali previste dalla disciplina nazionale vigente in materia;

il documento concerne, in modo particolare, gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento;

la suddetta prima rata semestrale è correlata a 51 traguardi od obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021, e consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi (da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia; l'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro);

l'Italia, secondo quanto risulta dal documento, ha conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre 2021;

il PNRR ha posto, per la scadenza del 31 dicembre 2021, un unico traguardo di competenza del Ministero della salute, consistente nell'adozione del piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica. Il traguardo in oggetto è iscritto nella missione 6, componente 2, rubricata «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale», all'interno dell'investimento n. 1.1, relativo all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

il traguardo predetto deve considerarsi raggiunto, secondo quanto si desume dal documento, in virtù dell'approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva;

esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole,

con le seguenti raccomandazioni, riferite al processo di attuazione della Missione 6 Salute e in particolare alla Component 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale:

a) considerate le carenze esistenti in materia di controlli – tenuto conto che questi ultimi non si possono limitare alle sole previsioni del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di natura essenzialmente formale e procedimentale –, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti relativi alla Missione 6, che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

b) posto che gli obiettivi della Missione 6 non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di riorganizzazione gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre nella legislazione correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente dedicata alle attività di prevenzione, di recupero dei ritardi delle patologie diverse dal Covid-19 e delle cure territoriali e domiciliari. Fra le misure da prendere in considerazione, in tale ambito, si richiama l'attenzione sulla valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio sanitario nazionale;

c) si valuti l'opportunità di definire con maggiore precisione gli obiettivi della Missione 6 in tema di fascicolo sanitario elettronico, Case di comunità e spostamento dell'asse dell'assistenza dall'ospedale al territorio, obiettivi di cui si ritiene condivisibile l'impianto;

d) le regioni e province autonome sono chiamate a presentare i piani regionali (contenenti i piani di azione, per ciascuna linea di investimento, volti al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi) entro il 28 febbraio 2022. Tali piani regionali costituiscono parte integrante del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che dovrà essere sottoscritto, tra il Ministero della salute e l'ente territoriale, entro il 31 maggio 2022, a pena di revoca delle risorse assegnate. Appare opportuno che detti piani di azione siano posti nella disponibilità delle competenti Commissioni parlamentari, per le valutazioni e le iniziative di competenza;

e) si valuti l'opportunità di garantire una riforma delle disposizioni in materia di medici di medicina generale assicurando, nel contempo, un aggiornamento del percorso formativo specialistico specifico per medici di comunità e delle cure primarie finalizzato alla valorizzazione degli stessi in coerenza con gli *standard* previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale;

f) nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, si colga l'occasione per disciplinare tutte le funzioni attribuite ai Distretti ed ai Dipartimenti della Prevenzione, non solo per evidenti ragioni di razionale connessione fra tutti servizi territoriali, ma anche per la necessità di strutturare con la necessaria gradualità la rete territoriale, sottoposta allo

stress test della pandemia con esiti di grave inadeguatezza in particolare nella sorveglianza sanitaria, nella tutela della salute mentale, nell'area delle dipendenze, degli anziani non autosufficienti, dei disabili, della neuropsichiatria infantile;

g) si valuti la necessità di rivedere e aggiornare al più presto il tariffario delle prestazioni, considerando che la priorità della sanità è la qualità del servizio e la riduzione dei tempi di attesa dei cittadini;

h) si consideri la necessità di rimuovere i tetti di spesa per il personale del SSN, che impediscono di far funzionare con efficacia i servizi potenziati sul versante strutturale;

i) si valuti l'opportunità di definire un modello organizzativo unitario tra l'assistenza domiciliare di base, assicurata nella Casa della comunità, e le cure domiciliari integrate (di primo, secondo e terzo livello), garantite in *setting* assistenziali esterni alla Casa della comunità, al fine di garantire continuità di cura e assistenziale per i pazienti e una raccolta omogenea dei dati;

j) gli assetti organizzativi dei Distretti e delle Case della comunità indicano ruoli marginali per i Comuni singoli o associati, mentre è necessario non solo valorizzare ciò che le vigenti norme prevedono nel campo dei poteri dei Sindaci, ma anche prevedere ulteriori ambiti in cui attribuire nuovi e più ampi poteri alle autonomie locali, che vanno pienamente coinvolte nella *governance* dell'assistenza territoriale, che peraltro dovrebbe essere caratterizzata dalla più marcata integrazione fra sociale e sanitario;

k) si consideri la necessità che le regioni, nel rispetto delle loro competenze e tenuto conto delle iniziative già adottate, siano tenute a indicare, nei piani operativi contenenti i piani di azione volti all'individuazione dei siti ove saranno istituite le Case della comunità, anche le conseguenti misure concernenti la riorganizzazione e la dotazione dell'organico; nonché a valutare l'opportunità di prevedere un'articolazione organizzativo-funzionale (Distretto – AFT – Case della comunità *spoke*) che tenga coerentemente conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente;

l) si consideri la necessità, anche nell'ambito della prossima adozione del cosiddetto «DM 71» di riordino dell'assistenza sanitaria territoriale, e in coerenza con il PNRR, di configurare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonei, anche per l'assistenza psicologica di base e la psiconcologia, con rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali;

m) si consideri la necessità, in funzione dei percorsi diagnostico terapeutici di *follow-up* per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome «long covid», di prevedere centri di riabilitazione, anche presso le Case di comunità *hub*, con la presenza di tutte le richieste figure professionali, tra cui i fisioterapisti;

n) si valuti la necessità di supportare il «DM 71» con idonei interventi legislativi, tenuto conto del quadro normativo vigente, anche al fine di renderlo coerente con il PNRR, con il cosiddetto «DM 70» sugli *standard* ospedalieri e con i livelli essenziali di assistenza, affinché l'erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti nella rete di assistenza sanitaria territoriale avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità;

o) occorre, nell'ambito delle misure di potenziamento della medicina di territorio e dell'assistenza domiciliare previste dal PNRR, prestare particolare attenzione alla specificità delle necessità di cure specialistiche e di presa in carico multiprofessionale delle persone con patologie croniche complesse, in sintonia con quanto prescrive già il Piano Nazionale della Cronicità in una visione di aumento dell'invecchiamento della popolazione, ivi inclusi i pazienti con malattie rare e malattie oncologiche;

p) occorre, nelle prossime relazioni semestrali del Governo, dare conto del rispetto delle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia;

q) occorre prevedere l'istituzione di tavoli regionali permanenti istituzionali e multi-professionali, che includano rappresentanti delle professioni sanitarie e sociosanitarie ospedaliere e territoriali, per una costante condivisione di obiettivi e soluzioni organizzative che superino le criticità emergenti e rendano attuabile il nuovo modello di sanità secondo il DM71 e il PNRR, nel rispetto delle professionalità, formazione, competenze, e abilitazioni;

r) occorre valutare, con i prossimi interventi normativi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle misure già adottate, la possibilità di superare la cosiddetta «gobba pensionistica» e «l'imbuto formativo» dei professionisti della sanità quali medici specialisti, infermieri, medici di medicina generale e altri professionisti sanitari coinvolti nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza domiciliare e ospedaliera, sia attraverso un aumento delle disponibilità di accesso ai corsi di formazione universitaria sia, all'atto della definizione imminente del Documento di economia e finanza (DEF), con la previsione di adeguate risorse per una valorizzazione economica delle predette professioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,30

*(sospensioni: dalle ore 9,40 alle ore 10, dalle ore 10,40 alle ore 11
e dalle ore 11,30 alle ore 11,45)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DI
ARPA PIEMONTE, DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DI ARPAE EMILIA ROMA-
GNA, DI ARPA LOMBARDIA, DELLA REGIONE VENETO E DI ARPA VENETO, INTER-
VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2392 (INQUINAMENTO DA PFAS)*

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 marzo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando come nello schema di parere sia posto l'accento su tematiche sulle quali già altre volte la Commissione ha richiamato l'attenzione, come ad esempio quelle relative al dissesto idrogeologico e alla realizzazione della cartografia geologica nazionale.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica condividendo i contenuti dello schema di parere, pur nella consapevolezza di come gli eventi delle ultime settimane abbiano profondamente modificato il contesto generale in cui dovranno essere affrontate le problematiche relative all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La senatrice NUGNES (*Misto*) annuncia la sua l'astensione, manifestando in particolare preoccupazione e perplessità per il fatto che fra le riforme di accompagnamento del PNRR risulta sostanzialmente scomparso l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando in particolare l'attenzione sui rilievi contenuti nelle osservazioni n. 1 e n. 5 dello schema di parere.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dalla relatrice, è posto ai voti e approvato nel testo pubblicato in allegato.

*AFFARI ASSEGNATI***Sullo scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (n. 1094)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Interviene brevemente il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) il quale – rifacendosi a quanto già emerso in via informale in sede di Ufficio di Presidenza – richiama l'attenzione su come le problematiche concernenti lo scioglimento ghiacciai alpini costituiscano un vero e proprio punto di emersione dei più generali processi connessi al cambiamento climatico.

Ai fini di un approfondimento delle stesse, comunica alla Commissione un elenco di audizioni che avranno luogo nelle prossime settimane.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*), nell'esprimere una valutazione in linea di massima positiva sulle misure adottate dal Governo con il decreto legge in titolo, sottolinea però come alcune perplessità debbano essere manifestate per l'assenza di misure maggiormente incisive sia sul fronte del sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sia sul versante della predisposizione di un piano per la riduzione dei consumi energetici, soluzione quest'ultima che appare senz'altro una misura da poter prendere in considerazione per far fronte ad una situazione di crisi che, potenzialmente, si colloca al di là di uno scenario di breve periodo.

Soffermandosi poi più in particolare sull'articolo 21 del decreto legge, rileva l'esigenza di un'organizzazione dei processi di raccolta dell'umido maggiormente funzionale alla produzione di un *compost* di qualità.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) formula una valutazione positiva del provvedimento in titolo, sottolineando come la sua impostazione sia strettamente connessa con le circostanze straordinarie determinate dalla crisi ucraina e richiamando poi l'attenzione su alcune disposizioni specifiche,

in particolare su quelle relative alla materia delle accise e al sostegno delle imprese cosiddette *hard to abate*.

Ritiene peraltro significativo e condivisibile il fatto che il decreto legge sia stato interamente finanziato mediante un contributo straordinario di carattere solidaristico sugli *extra* profitti conseguiti dalle imprese operanti nel settore energetico negli ultimi mesi in ragione della situazione eccezionale verificatasi, secondo le modalità di cui all'articolo 37 del provvedimento medesimo.

Segue un breve intervento del senatore CRIMI (*M5S*), che richiama l'attenzione su come non tutte le imprese operanti nel settore energetico possano essere collocate sullo stesso piano e che, in particolare, sarebbe opportuna una riflessione che tenesse conto anche del fatto che alcune hanno maggiormente investito sulle fonti rinnovabili mentre altre hanno fatto prevalentemente affidamento sull'uso del gas naturale.

La senatrice NUGNES (*Misto*) fa presente di essere d'accordo sulle previsioni contenute nell'articolo 37 del decreto legge e sulla scelta di assicurare la copertura del provvedimento in titolo mediante il ricorso al contributo solidaristico ivi previsto. Ritiene peraltro che un ulteriore approfondimento potrebbe essere opportuno sia sul profilo della eccezionalità della misura, sia sulla mancanza di una struttura progressiva del prelievo, che sarebbe invece a suo avviso auspicabile.

La senatrice PAPTATHEU (*FIBP-UDC*) – dopo aver espresso condivisione per le considerazioni espresse dal senatore Ferrazzi sull'articolo 37 del decreto legge in titolo – richiama l'attenzione sull'esigenza di tenere conto delle problematiche di alcune imprese operanti nel settore dell'energia le quali non hanno avuto la possibilità di rateizzare l'acquisto del gas e si sono trovate in serie difficoltà nella situazione che si è determinata negli ultimi mesi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il *Doc. CCLXIII* reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021;

si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste. A partire dall'anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre;

la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

la Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata – di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti – e ha inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro;

il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le Componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale;

le risorse disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono

il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone e target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I *target* sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico;

il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive. Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026). Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza – a partire dalla prossima – della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di *milestone e target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative;

rilevato in particolare che:

a pagina 45 della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra le riforme da attuare entro il 2023 si legge: «La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi, con titolarità diversa. Il primo, nella competenza del Ministero della transizione ecologica, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. Questo rappresenta il primo passo per la realizzazione di un sistema che consenta di prevenire a livello nazionale i fenomeni di dissesto idrogeologico che mettono a rischio popolazioni e territori (M2C4-8). Il secondo, nella titolarità del Di-

partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 – Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 – riforma 2.1).» Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, dunque, tra i traguardi e gli obiettivi da conseguire per la rata del 31 dicembre 2021, per amministrazione titolare, vi sono i seguenti:

- 1) «Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione»;
- 2) «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»;

con riferimento al primo traguardo, questo è di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE), traguardo M2C4-8, Investimento 1.1. «Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione», e si prevede sarà raggiunto attraverso l'adozione di un Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: «Sono già stati adottati un ampio ventaglio di interventi normativi per conseguire le semplificazioni progettate, in particolare con l'articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, l'articolo 17-octies del decreto-legge n. 80 del 2021 e l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 152 del 2021. A completamento della riforma è in programma un ulteriore adeguamento delle norme per l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, adeguandoli alle linee guida per la valutazione nazionale del rischio e con il principio «non arrecare un danno significativo»;

con riferimento al secondo traguardo, questo è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, traguardo M2C4-12, Investimento 2.1.b «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» (1.200 milioni di euro), e si prevede sarà raggiunto attraverso la riforma del quadro giuridico per l'attuazione di interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: «con il raggiungimento del traguardo compreso nella rata del 31 dicembre 2021, saranno disciplinate le modalità di assegnazione e trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie nuove, nella misura di 800 milioni di euro, e le altre indicazioni operative per l'attuazione degli interventi nuovi. Sempre con riferimento ai progetti nuovi, entro il primo semestre 2022 saranno pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento

gli atti di individuazione dei singoli progetti con relativi CUP, partendo dai macro-interventi definiti nei Piani degli interventi, approvati e pubblicati entro dicembre 2021. Nel primo semestre 2022 si proseguirà anche con la fase progettuale e/o realizzativa dei progetti in essere, pari a 400 milioni. Il sub-investimento 2.1a, sempre per la prevenzione del rischio idrogeologico, è di competenza del Ministero della transizione ecologica.»;

in ordine alla Mission M2C4 (Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico) la riforma mira ad allineare ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in conformità della direttiva europea 2016/2284/UE) e di gas climalteranti. Pertanto viene previsto, da parte del Ministero per la transizione ecologica, titolare dell'intervento, la definizione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico tramite l'adozione di un apposito D.P.C.M. In Italia il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha attuato la direttiva UE 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Il suddetto decreto prevede gli impegni di riduzione delle emissioni, in particolare, del biossido di zolfo (SO₂), e composti non metanici (COVNM).

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla attuazione della Missione 2, Componente 4 – «Tutela del territorio e della risorsa idrica» – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso alla Commissione Europea lo scorso 30 aprile e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, si propone la realizzazione del Progetto «Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali». Il progetto «Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali» è il frutto di un complesso studio scientifico e legislativo, che si è già concretizzato nel disegno di legge n. 2058, recante «Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio», presentato in Senato lo scorso 28 dicembre 2020 e assegnato in sede redigente alla 13^a Commissione permanente «Territorio, ambiente, beni ambientali» il 25 febbraio 2021, del quale però non è ancora iniziato l'esame. La proposta in esame è in linea con tutti «grandi obiettivi» del PNRR, giacché, oltre alla necessità di tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considera la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché di favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate. Il traguardo relativo alla misura M2C4-8, Investimento 1.1. «Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione», è stato raggiunto con l'adozione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 398 del 29-09-2021, con cui è stato approvato il Piano operativo per l'attuazione di un sistema di monitoraggio integrato (M2C4 Inv. 1.1). Le com-

petenti Strutture del MiTE stanno curando l'avanzamento delle successive fasi attuative della Misura in argomento.

Si ritiene imprescindibile per la realizzazione dei traguardi e dei grandi obiettivi del PNRR promuovere lo studio della Terra e della sua natura, in particolare per prevenire l'impatto negativo dei rischi naturali sull'uomo, per reperire più facilmente le risorse primarie e per favorire una vera e propria "transizione verde" che ci conduca nella nuova era dello sviluppo eco-sostenibile.

Un indiscutibile strumento di prevenzione è la Cartografia geologica e geotematica. È per questo che occorre promuovere il completamento e l'aggiornamento per tutto il territorio nazionale della Cartografia Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e la relativa banca dati alla scala 1:25.000 del Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, atteso che le carte geologiche e geotematiche sono un valido strumento di supporto per la pianificazione e la gestione del territorio. A ciò aggiungasi il completamento e l'aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia cosicché tutti gli enti territoriali chiamati alla programmazione degli interventi di difesa del suolo ed alla pianificazione urbanistica abbiano un valido strumento conoscitivo del rischio franoso.

L'obiettivo che il progetto "Prevenzione, mitigazione e riduzione dei rischi naturali" intende perseguire concerne, in sostanza, l'attuazione di politiche per il superamento di una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle georisorse e di mitigazione e/o riduzione dei rischi naturali. È chiaro che per raggiungere questo obiettivo occorre un impegno collettivo, pubblico e privato, oltre che una combinazione significativa ed equilibrata di riforme e di investimenti.

Il progetto in esame e con esso il DDL 2058 si pongono in linea con la necessaria «Riforma 2.1 – Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico – relativa alla quarta componente della missione 2».

L'obiettivo dichiarato di questa riforma – così come riportato a pagina 306 dell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio scorso – è proprio quello di "superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. E deve mirare a: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase; realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio «non arrecare un danno significativo»; definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di informazione.»

Per contrastare il dissesto idrogeologico, occorre ricalibrare gli interventi in base al livello di rischio e realizzare la strategia ben descritta nel rapporto «ReNDiS 2020» (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo). La strategia ReNDiS 2020, infatti, prevede la realizzazione di interventi in modo integrato ed interconnesso, che fundamentalmente consistono in: studio approfondito del territorio, anche attraverso strumenti tecnologici digitali innovativi; corretta pianificazione territoriale – con l’applicazione di vincoli e regolamentazioni d’uso e delocalizzazioni; realizzazione di interventi strutturali; manutenzione del territorio; adozione di buone pratiche in campo agricolo e forestale; utilizzo di reti di monitoraggio strumentale e sistemi di allertamento; pianificazione di emergenza; attività di sensibilizzazione e di informazione relative ai rischi naturali. Ciò in quanto il rischio idrogeologico non impatta negativamente solo sul territorio e sull’ambiente in sé e per sé considerato, ma provoca danni alla popolazione, agli edifici pubblici e privati, agli opifici, alle infrastrutture lineari di comunicazione esistenti e, di riflesso, impatta negativamente sul tessuto sociale, economico e produttivo italiano. Non può essere pensato nessun piano di sviluppo sostenibile e duraturo se si lascia il territorio in balia dei fenomeni naturali, sempre più pericolosi a causa del cambiamento climatico in atto, che possono distruggere in un attimo ciò che faticosamente è stato realizzato in decenni.

L’Italia ha bisogno di «progetti innovativi», progetti di «Resilienza» che favoriscano l’economia della conoscenza, la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali.

In questa importante fase storica siamo stati chiamati a ri-programmare gli interventi per la ricostruzione post pandemica dell’Italia e dell’Europa. Non ci può essere progresso sostenibile che non sia anche eco-sostenibile. Non si possono adottare modelli di sviluppo che non abbiano rispetto per l’ambiente, che non badino alla prevenzione dei rischi naturali e che non limitino l’inquinamento. Bisogna promuovere, al contrario, processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità dell’ecosistema di assorbire gli effetti delle attività umane.

Le riforme da attuare per la realizzazione dei «grandi obiettivi» del PNRR devono tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considerare la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate.

La resilienza è un concetto articolato, che contempla la tutela dei cittadini e del territorio nazionale dai rischi ambientali e dagli effetti disastrosi del cambiamento climatico per mezzo della attuazione di «progetti innovativi» che favoriscono la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento della capacità tecnica e gestionale dei soggetti pubblici e privati, un utilizzo più rapido ed efficiente delle risorse pubbliche;

2) nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, sono finanziati progetti «faro» di econo-

mia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. Il bando del Ministero della Transizione Ecologica sui progetti faro di economia circolare, sembra riportare una interpretazione restrittiva delle regole europee su citate rispetto ai bandi di altri stati dell'UE, ossia l'articolo 47 del regolamento, consentirebbe di finanziare solo le proposte progettuali che superino il tradizionale processo di riciclo dei rifiuti e che siano espressione di «innovazione tecnologica», escludendo dunque i progetti che puntano a migliorare l'efficienza produttiva dei processi tradizionali, cioè i progetti di revamping degli impianti già esistenti; considerato che le imprese del riciclo sono parte importante per la costruzione della filiera inversa in una strategia circolare, e considerando che le imprese Italiane del settore sono meritevoli di supporto in quanto hanno dimostrato un'eccellente risultato in termini di percentuali di riciclo di rifiuti rispetto al resto dell'Europa, onde evitare di perdere competitività sul mercato europeo, visto che, Paesi come Francia e Inghilterra sono stati meno rigidi nella lettura dei due commi dell'articolo 47 considerando l'innovazione anche di processo, si ritiene opportuno armonizzare le condizioni richieste per l'ammissibilità ai bandi, in modo da eguagliarli a quelle degli altri Paesi dell'UE. Gli avvisi di cui all'Investimento 1.2. non escludono la finanziabilità di progetti che puntino a migliorare l'efficienza produttiva dei processi tradizionali. L'innovazione tecnologica costituisce una delle premialità nella valutazione degli stessi e non un requisito di ammissibilità. Gli avvisi non riportano alcuna interpretazione dell'art. 47 del regolamento GBER, ma si limitano ad indicarlo come riferimento per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

3) in ordine alla missione M2C1-14 che implementa gli investimenti per impianti per la gestione dei rifiuti, è fondamentale che tali impianti siano considerati secondo le reali necessità di ogni regione, cioè secondo la vera produzione di rifiuti onde evitare di investire in impianti di dimensioni non idonei cioè troppo grandi rispetto alle reali necessità, come è fondamentale che siano impianti innovativi di nuova generazione cioè considerare le BAT per evitare che le regioni abbiano impianti già obsoleti. Inoltre, per centrare l'obiettivo ed implementare l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, il governo deve ancora emanare numerosi decreti end of waste, questo implementerebbe la riduzione del conferimento in discarica e in inceneritore nonché l'implementazione di nuove start-up e di conseguenza un aumento di posti di lavoro. In modo particolare, l'*End of waste* nel settore tessile è fondamentale anche per creare la filiera di raccolta, di smistamento e di rigenerazione visto che dal 1° gennaio 2022 i sindaci devono fare tale raccolta e che il PNRR prevede un Hub del tessile in ogni regione. Infine, un piano nazionale dei rifiuti da aggiornare ogni quinquennio dovrebbe essere messo in azione quanto prima, così da indirizzare imprese e amministrazioni locali verso il massimo recupero dei rifiuti e l'incentivazione di nuove tecnologie; L'investimento 1.1. già prevede, come condizione di ammissibilità, la coerenza del

progetto proposto con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR). Nel caso in cui il progetto non sia specificatamente previsto in detti PRGR, il proponente sarà tenuto a corredare la propria proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti tale coerenza. Si evidenzia poi che i decreti *end of waste* sono una specifica priorità del MiTE, proprio in quanto funzionali e necessari alla completa transizione ecologica. Infine, si rappresenta che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti costituisce una delle riforme settoriali del PNRR e sarà adottato entro il 30 giugno 2022, secondo la Milestone di riferimento.

4) la direttiva 2000/53/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 2003, impone che gli Stati membri raggiungano l'obiettivo del 95% di recupero dei veicoli fuori uso. Durante questi 19 anni l'Italia non è riuscita a raggiungere tali performance, raggiungendo al massimo l'85%. Nell'Unione Europea la Commissione sta procedendo alla riforma della direttiva, con l'intenzione di introdurre più ambiziosi obiettivi ambientali. Il flusso di rifiuti che non si riesce a recuperare in Italia è rappresentato dal cosiddetto *car fluff*, ossia la congerie di materiale plastico che rimane dopo tutte le attività di bonifica, demolizione e frantumazione dei veicoli rottamati. Si tratta di circa 400.000 t/a, e se passa la proposta della Commissione europea di ampliare il campo di applicazione della direttiva, potrebbe aumentare fino al 50%. Si chiede di intervenire per risolvere il problema strutturale presente nell'attuale modello di governance di questa categoria di rifiuti, per evitare in futuro l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che in caso di condanna porterebbe a sanzioni economiche a carico di tutti gli italiani.

5) l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final). Gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali; il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale. Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO₂ equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO₂ equiva-

lente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050. Mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26% al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale. La sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una leadership assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte. Sarebbe necessario un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

6) nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel decreto legislativo n. 36 del 2003 non è previsto l'utilizzo di strumentazione come i droni, per il monitoraggio di discariche ed emissioni diffuse su siti industriali o artigianali, in quanto trattasi di tecnologie di emergenti. Il «*remote sensing*», ossia il telerilevamento è effettuato da droni o aerei e ha finalità diagnostico-investigative, permette di effettuare un monitoraggio ambientale ricavando informazioni quantitative e qualitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza tramite sensori che utilizzano radiazioni elettromagnetiche emesse, riflesse o trasmesse. Ad oggi ricerche applicate utilizzano i droni per il rilevamento di inquinanti aerodispersi come: CO, O₃, SO₂, H₂S, NH₃, VOC e NO₂. La valutazione di questi composti avviene tramite sensori elettrochimici tranne per i VOC individuati tramite sensore con tecnologia PID. L'utilizzo di queste strumentazioni è previsto nell'ambito del sistema avanzato ed integrato di monitoraggio che sarà realizzato nell'ambito della misura M2C4-8 del PNRR.

7) Capacità gestionale dei Servizi idrici integrati, aggregazione dei soggetti gestori

L'aggregazione dei Soggetti gestori, al fine di migliorare la capacità gestionale per i servizi idrici integrati, è un traguardo della Misura M2C4-2. Nello specifico:

Riforma 4.2 «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati»

La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema. Si prevede che verrà ridotta l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del

paese (dall'allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia)

Nell'ambito della Riforma 4.2, la Misura M2C4-2 «Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» ha, tra l'altro, come traguardo, entro il T3 2022, quello di «Ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale».

A tal fine con l'articolo 22, comma 1-*quiquies*, del DL 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 si è intervenuti sull'articolo 147 del dlgs 152/2006 con l'abolizione delle gestioni salvaguardate sulle quali non si sia ancora espresso l'ente di governo d'ambito. Nello specifico: Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «2-*ter*. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b*), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis*».

Anticipare e investire risorse per gli investimenti relativi a manutenzione ed ammodernamento della rete idrica, da sempre caratterizzata negli ultimi decenni da malfunzionamenti e tassi elevati di dispersione della risorsa idrica

Misura già prevista dal PNRR, nell'ambito della Missione 2, Componente 4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" con la quale si assegnano al MIMS risorse pari a € 900.000.000,00 per nuovi progetti.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria**296^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, sono ammissibili gli emendamenti che rientrano nell'oggetto proprio della legge di delegazione europea, così come definito dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Il Presidente dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 11.3, 19.5, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.10 e 20.0.12.

Comunica, quindi, che la senatrice Cattaneo ha presentato la riformulazione G/2481/2/14 (testo 2) dell'ordine del giorno a sua firma, pubblicata in allegato al resoconto, e che sono pervenute le relazioni di tutte le Commissioni permanenti, nonché i pareri sugli emendamenti della 1^a Commissione e, su alcuni emendamenti, della 5^a Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di cer-

tificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE. Inoltre, le proposte prevedono alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

La proroga del sistema dei certificati e il loro aggiornamento si rendono necessari in considerazione degli sviluppi epidemici e di monitoraggio e gestione della diffusione del virus. In tal senso, una volta raggiunto il picco dei casi di Omicron, un'alta percentuale della popolazione dovrebbe godere, almeno per un certo lasso di tempo, della protezione dal coronavirus grazie alla vaccinazione o a una precedente infezione. Non è tuttavia possibile prevedere l'impatto di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, così come non si può escludere la possibilità di un peggioramento della situazione pandemica a causa della comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destino preoccupazione.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2021/953 ha posto una normativa transitoria – valida, secondo la versione attualmente vigente, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 – recante un quadro unitario, a livello di Unione europea, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al Covid-19 (certificato Covid digitale dell'UE). Il connesso regolamento (UE) 2021/954 estende l'applicazione del quadro suddetto con riferimento alle ipotesi di circolazione, ai sensi della disciplina relativa allo «spazio Schengen», in uno Stato membro dell'Unione europea – oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, in quanto Stati aderenti allo «spazio Schengen» – di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (ovvero negli altri 4 Stati summenzionati).

I certificati rilasciati in base alla disciplina europea in oggetto hanno validità per tutti gli Stati membri. Tuttavia, essi sono vincolanti ai soli fini degli spostamenti tra diversi Stati, mentre la definizione dei possibili effetti giuridici della suddetta validità è, in linea di massima, rimessa alla

normativa del singolo Stato. A quest'ultimo compete altresì, di conseguenza e nei medesimi termini, la definizione dei possibili effetti giuridici del possesso di certificati omologhi emessi da Stati terzi e riconosciuti come equivalenti (anche sotto il profilo dell'interoperabilità) in base ad atti di esecuzione della Commissione europea.

Riguardo alle fattispecie oggetto di certificazione, la disciplina quadro in esame contempla tre categorie: il certificato di vaccinazione contro il Covid-19, il certificato di un test relativo alla malattia suddetta (certificato indicante il risultato negativo, la data e l'orario di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Il certificato è rilasciato dallo Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto.

Riguardo alla durata della validità dei certificati, i certificati generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di «un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi») è pari a 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati relativi alla dose di richiamo non sussiste alcun termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale della disciplina europea in oggetto). La durata della validità dei certificati generati in base a guarigione è, invece, pari a 180 giorni (6 mesi) dalla data del primo risultato positivo del test.

Il regolamento (UE) 2021/953 precisa che il certificato non è una preconditione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (che prevedano, per esempio, la quarantena o l'esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di soggetti in possesso di uno dei certificati in esame, si prevede che lo Stato membro informi di tali misure la Commissione europea e gli altri Stati membri almeno 48 ore, se possibile, prima dell'entrata in vigore delle medesime e che, come regola generale, esso renda pubblicamente disponibili le informazioni sulle stesse misure almeno 24 ore prima della suddetta entrata in vigore.

In merito ai prodotti vaccinali, le norme europee prevedono che gli Stati debbano accettare i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Viene invece rimessa ad ogni Stato la scelta sull'eventuale accettazione dei certificati – rilasciati dagli altri Stati membri – relativi a vaccinazioni effettuate con altri prodotti, rientranti tra quelli somministrati legittimamente (in base alle norme europee) in uno Stato membro oppure tra quelli inseriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'elenco per l'uso di emergenza.

La proposta COM(2022) 50 in esame, anzitutto, proroga di 12 mesi del periodo di applicazione del quadro europeo sul certificato Covid dell'UE. Pertanto la nuova durata di applicazione della normativa è dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023.

La proposta prevede, inoltre, alcune modifiche di aggiornamento al regolamento (UE) 2021/953, con cui si ampliano i test SARS-CoV-2, per includervi, accanto ai test antigenici rapidi, anche i saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio, basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni). In particolare viene modificata la definizione di test antigenico rapido e si rimanda a una specifica lista di test antigenici, definita dal Comitato per la sicurezza sanitaria HSC (*Health Security Committee*), ai fini del rilascio dei certificati di test.

Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'UE anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.

La proposta COM(2022) 55 si limita a stabilire la medesima proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, prevista dalla proposta COM(2022) 54, per quanto riguarda la normativa europea sul certificato Covid dell'UE applicabile ai cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica delle due proposte è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, e nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, e per stabilire le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato da entrambe le proposte, in quanto l'obiettivo della proroga del quadro normativo che ha istituito i certificati Covid digitali dell'UE, interoperabili tra gli Stati membri e relativi alle condizioni del titolare in termini di vaccinazione, Covid test e guarigione dalla malattia, può essere raggiunto solo mediante un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché le proposte si limitano a prorogare di 12 mesi il quadro normativo vigente, fino al 30 giugno 2022, nonché a prevedere alcuni aggiornamenti normativi volti a migliorare le condizioni per l'esercizio del diritto di libera circolazione, dei soggetti residenti nei Paesi UE, all'interno degli stessi.

Le proposte sono attualmente all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le proposte sono, inoltre, ritenute di particolare urgenza, per avere la base giuridica necessaria per poter poi mettere in atto quanto previsto, per tempo, in vista del periodo di estensione che inizia il 1° luglio 2022.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente STEFANO (PD), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Ricorda che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l'acquisto dell'elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (*golden power*) e della cybersicurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina.

Per quanto riguarda il contesto delle misure adottate dall'Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che include una serie di strumenti (il *toolbox*) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno d'emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali mirati.

Ricorda, inoltre, la comunicazione della Commissione europea, dell'8 marzo 2022, «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine dell'anno.

Più di recente, il 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato la comunicazione «Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno», accompagnata, il medesimo giorno, con l'adozione della proposta di regolamento COM(2022) 135, sullo stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, e del «Quadro temporaneo di crisi per misure di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (2022/C 131 I/01).

Sempre sulle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda le Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i *leader* hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto di misure in materia di prezzi dell'energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese.

Infine, sul fronte delle misure umanitarie di accoglienza dei profughi ucraini, ricorda l'adozione, il 4 marzo 2022, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

G/2481/2/14 (testo 2)

CATTANEO, BONINO, BINETTI, DI MARZIO, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Chiara Cardoletti, rappresentante dell'UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Chiara Cardoletti, rappresentante dell'UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, sulla crisi umanitaria legata al conflitto in Ucraina

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 29 marzo scorso.

Il presidente FEDE ricorda che l'audizione dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite si inserisce nel lavoro di approfondi-

mento della Commissione sulle conseguenze drammatiche dell'invasione russa in Ucraina.

La dottoressa CARDOLETTI fornisce alcune cifre riguardanti la situazione di rifugiati e sfollati in seguito alla guerra in Ucraina: sono oltre 5 milioni i rifugiati ucraini che hanno lasciato il paese, oltre 6 milioni gli sfollati interni e milioni rimangono nelle città assediate, sotto i bombardamenti e vittime di attacchi armati indiscriminati. In alcune città, come a Mariupol, c'è carenza di cibo e acqua e la situazione è allo stremo. In queste condizioni è molto difficile per l'Unhcr fornire assistenza alla popolazione, ma l'Agenzia continua a operare nel paese. Solo il 26 marzo è riuscito a entrare nel territorio ucraino il primo convoglio umanitario. L'assistenza materiale viene fatta generalmente offrendo del denaro in modo che ciascuna persona assistita possa scegliere di comprare cibo o altri generi di prima necessità. Altre priorità sono quella di dare una sistemazione agli sfollati e di offrire aiuto ai gruppi più vulnerabili (disabili, anziani, persone malate, etc.). Inoltre, necessitano di particolare assistenza le persone, per lo più donne e bambini, che si dirigono verso le frontiere affrontando viaggi molto lunghi e pericolosi e sottoposti al rischio altissimo di finire vittime di tratta, fenomeno già molto presente in Ucraina prima dello scoppio della guerra. Si pensi solo che risultavano esserci circa 120.000 minori ucraini ospitati in istituti non in quanto orfani ma perché colpiti da malattia o in condizioni difficili. In tal senso, l'Unhcr ha scelto di puntare molto sull'informazione, con la campagna *Stay Safe*, mirata a prevenire la tratta di esseri umani in Ucraina e nei paesi confinanti che stanno ospitando un gran numero di persone in fuga dalla guerra. A cominciare dalla Polonia, che ne accoglie 2 milioni e mezzo e che sta gestendo in maniera adeguata la crisi, e dalla Moldavia, paese piccolo e bisognoso di maggiore assistenza da parte delle organizzazioni internazionali visto il flusso intenso dall'Ucraina meridionale e i mezzi limitati di cui dispone per l'accoglienza. L'Unhcr si è occupata del trasferimento di 500 persone – le più vulnerabili – dalla Moldavia verso altri Stati. In tutti i paesi confinanti, l'Unhcr sta aiutando i governi in particolare nell'identificazione delle persone arrivate e nell'individuazione delle situazioni di vulnerabilità: si tratta di operazioni molto delicate, soprattutto in presenza di minori che vivevano in istituti ucraini e che devono mantenere il loro rapporto con familiari e tutori. Riguardo all'Italia, va innanzitutto sottolineato il grande sforzo di solidarietà a cui si sta assistendo da parte dei cittadini attraverso raccolte di fondi, di beni, offerte di ospitalità e di supporto. Sono oltre 75.000 le persone ucraine giunte nel nostro Paese, soprattutto donne e bambini, e per la maggior parte hanno raggiunto familiari che già vivevano qui e che hanno offerto loro ospitalità. Il meccanismo messo in piedi dal governo attraverso la protezione civile, il ministero dell'interno, le organizzazioni internazionali, il terzo settore sta funzionando. Grande attenzione, anche alle nostre frontiere, è posta alla prevenzione di eventuali fenomeni di tratta e all'individuazione di particolari fragilità. Sarà fondamentale predisporre un'accoglienza che tenga conto delle esigenze specifiche di donne e bambini, in grado di consentire facilmente l'ac-

cesso ai servizi relativi alle pratiche amministrative, alla salute, all'istruzione, attraverso degli spazi polifunzionali dove sia possibile avere risposte ed essere guidati, rimuovendo eventuali ostacoli burocratici. Più a lungo termine, l'impegno di Unhcr sarà dedicato alla fase successiva dell'inclusione lavorativa di queste persone, anche grazie alla grande esperienza maturata in questi anni di collaborazione con le istituzioni e con il settore privato.

Il presidente FEDE chiede dettagli sulla registrazione delle persone che arrivano in Italia, fase indispensabile per garantire loro tutele e diritti.

La senatrice FEDELI (PD) sottolinea quanto sia cruciale riuscire a offrire a donne e bambini un'accoglienza che tenga conto delle loro esigenze specifiche, a cominciare dall'istruzione per i minori e dalla sanità, ma anche dalla formazione per le persone adulte che devono entrare nel mondo del lavoro.

La senatrice MAIORINO (M5S) chiede se ci siano già informazioni su eventuali rotte della tratta dall'Ucraina e su quali siano i paesi di destinazione.

La senatrice CIRINNÀ (PD), collegata da remoto, porta all'attenzione della Commissione la situazione delle persone transessuali ucraine che stanno incontrando difficoltà enormi a lasciare il Paese, soprattutto se in fase di transizione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), collegata da remoto, sottolinea come anche l'assistenza psicologica rappresenti un bisogno di particolare importanza in situazioni drammatiche come quelle in cui si trova chi è costretto a fuggire dalla guerra.

La dottoressa CARDOLETTI ricorda che finora sono stati registrati in Italia circa 5.000 minori ed è positivo che siano stati registrati perché in tal modo possono essere tutelati e accedere alle garanzie che la normativa italiana prevede. Quanto più sarà facile accedere all'identificazione e ai servizi predisposti per l'accoglienza, tanto più sarà difficile per queste persone cadere vittime di tratta o altri fenomeni di sfruttamento. A tal fine, è importante concentrare gli sforzi e coordinarsi per semplificare l'accesso ai servizi e l'inclusione nel territorio dove si è accolti.

Il presidente FEDE ringrazia la dottoressa Chiara Cardoletti e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
FEDE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 5 aprile 2022

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 18

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,12 alle ore 14,32

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 5 aprile 2022

**Plenaria
205^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
URSO*

La seduta inizia alle ore 11,20.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario DRAGHI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), MAGORNO (*IV-PSI*), FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), DIENI (*M5S*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e Raffaele VOLPI (*Lega*).

Il prof. DRAGHI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane)

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna prosegue l'approfondimento della recente riforma del processo civile e dei suoi riflessi sul sistema di giustizia minorile. Ricorda quindi che l'Unione Camere Minorili Italiane ha da tempo posto al centro della sua attenzione queste tematiche, contribuendo al dibattito in materia. Invita, quindi, l'avvocato Cesaro, a svolgere la sua relazione.

Grazia Ofelia CESARO, *avvocato, Presidente dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane)*, illustra il complesso dei recenti interventi normativi, evidenziandone alcune criticità e sottolineando la complessiva funzionalità del sistema di tutela dei minori realizzato in Italia.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, e la deputata Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), alle quali risponde Grazia Ofe-
lia CESARO, *avvocato, Presidente dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulter-
riori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della
Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma
scritta, ringrazia l'avvocato Cesaro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 5 aprile 2022

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

indi della Presidente
VALENTE

È presente, in videoconferenza, il Professor Pasquale Stanzione, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, Dirigente dell'Autorità medesima.

È presente altresì, in videoconferenza, la dottoressa Vittoria Doretti, collaboratrice della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente RIZZOTTI avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento

alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione e dà la parola al-
l'audito.

Interviene, svolgendo la propria relazione, il Presidente STAN-
ZIONE.

La PRESIDENTE ringraziando l'audito chiede, in considerazione di
concomitanti impegni parlamentari dei commissari, di far pervenire la re-
lazione appena svolta, che sarà acquisita agli atti. Fa quindi presente che,
qualora i senatori intendessero porre ulteriori quesiti, sarà cura della Pre-
sidenza farli pervenire per iscritto al Presidente Stanzione. Dichiarata quindi
conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESEN- TANTI DEI GRUPPI

La presidente VALENTE propone di convocare un Ufficio di Presi-
denza Integrato dai rappresentanti dei Gruppi, allargato a tutti i compo-
nenti della Commissione, domani mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 18,
per un incontro con i collaboratori della Commissione che hanno curato
la stesura della Relazione su «La vittimizzazione secondaria delle donne
che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano
l'affidamento e la responsabilità genitoriale», all'ordine del giorno della
seduta di giovedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

